

MERCATO AZIONARIO

BORSA ITALIANA

2016-2017 (1)		Media 30 gg pre	Media 30 gg post	Azioni	Pr. Chiusura (3)	Var. % (4)	Vwap annuo (5)	Apert. (6)	Min. (6)	Max. (7)	N.ro Cont. (8)	Quant. (mil.)	Quant. in giro (mil.)	p/m pre (9)	Div. Divid (10)	Capit. mil. (11)	Div. Divid (12)	Dato scadenza					
Max	Min				07.03		07.03	07.03	07.03	07.03													
A																							
9,765	13,555	1,284	10933	1621	A2A	1,324	1,344	-1,49	8,42	1,331	1,349	1,318	1,349	1883	11141	14834	5714	1,58	3,08	4,71	0,001	20,06	16
9,738	14,270	11,720	108	1512	Midea	11,690	11,930	-2,01	19,77	11,714	11,800	11,640	11,880	478	9	1092	14,26	1,64	4,27	24,95	0,5000	20,06	16
2,950	9,400	6,143	19	1094	Acotel	5,175	5,770	-0,95	-11,01	5,727	5,765	5,670	5,780	45	10	38	166	1,46	—	74	0,0000	20,06	16
1,182	1,820	1,559	24	1566	SM Capital	1,560	1,610	2,40	1,90	1,624	1,610	1,581	1,650	44	40	68	1042	0,77	2,77	124	0,0450	23,05	16
0,310	0,517	0,378	456	1505	SM Aedes	0,395	0,384	2,73	4,45	0,398	0,388	0,388	0,407	214	1300	518	24,62	0,47	—	127	0,2500	0,75	16
0,844	1,474	1,272	266	1836	Aeffe	1,393	1,394	-0,07	-7,05	1,397	1,395	1,382	1,426	101	115	160	98,56	1,14	—	150	0,0070	18,05	09
6,095	23,900	15,318	121	1184	Aspenor	15,600	15,600	-0,25	-64,66	16,237	15,500	15,530	16,850	45	68	107	84,31	3,65	1,05	587	1,0100	0,26	16
2,184	3,098	2,046	3	1517	Altea	2,880	3,098	2,04	—	—	—	—	—	129	106	128	29,90	—	—	239	0,1500	23,05	16
1,480	3,028	2,889	47	1434	SM Altelon	2,880	2,870	0,35	-1,28	2,870	2,870	2,880	2,880	26	34	94	99	1,91	1,57	125	0,0450	20,06	16
0,333	0,473	0,388	29	1579	SM Ambrosini	0,383	0,382	0,31	-1,19	0,386	0,382	0,375	0,392	16	41	16	16	0,75	—	36	0,0100	11,06	12
10,710	10,670	9,913	464	1049	Amplifon	10,580	10,580	0,86	16,52	10,533	10,570	10,390	10,630	1025	140	116	428	0,66	2,88	2383	0,0430	23,05	16
3,550	7,900	5,337	1238	1011	Amnia Holding	5,360	5,250	1,71	3,57	5,314	5,350	5,260	5,350	2015	168	6534	12,56	2,00	470	1,593	0,2500	23,05	16
5,375	11,890	11,666	55	1212	Amnolite	11,650	11,650	—	-1,24	11,644	11,590	11,580	11,650	129	106	128	29,90	—	—	239	0,1500	23,05	16
2,000	3,090	2,865	104	1035	Ascopave	3,055	3,030	0,86	12,62	3,055	3,056	3,040	3,090	262	183	560	1,73	4,89	719	0,1500	09,05	16	
3,880	17,100	6,087	626	1146	Astaldi	6,460	6,450	0,31	21,17	6,459	6,500	6,360	6,560	527	347	720	7,86	1,01	310	636	0,2000	23,05	16
8,165	12,710	11,178	86	1020	ASTI	12,280	12,430	-0,40	-19,22	12,358	12,430	12,220	12,470	402	747	1032	0,79	3,14	123	0,630	20,06	16	
15,300	26,800	21,880	184	1238	Alcantara	22,650	22,650	-0,13	-1,24	22,592	22,700	22,450	22,700	3220	174	2416	21,71	2,74	3,00	1856	0,8800	23,05	16
11,100	8,590	8,882	581	1574	Autogrill	8,800	8,875	-0,49	-3,07	8,841	8,800	8,820	8,840	657	33	2776	33,70	1,94	214	1122	0,1000	06,06	16
15,200	20,700	19,016	16	1020	Autostar	20,540	20,580	0,79	14,67	20,473	20,490	20,300	20,700	61	19	379	5,94	0,67	2,93	90	0,0000	18,04	16
12,430	23,000	16,749	1543	1938	Adm.it	16,350	16,350	-0,31	-1,71	16,323	16,270	16,030	16,270	2822	1084	17485	9,34	3,22	930	2310	1,5000	21,11	16

6410	9,865	7,420	16	1020	SM B&S Speakers	9,865	9,160	2,13	17,10	9,224	9,130	9,105	9,395	64	18	168	20,59	3,61	3,79	101	0,3500	05,05	16
2,086	1,245	0,920	6989	1596	SM B&S	1,255	1,240	0,57	-21,50	0,254	0,250	0,240	0,256	60	773	1964	10,96	0,10	—	211	0,0700	15,05	12
6,100	10,100	56,485	—	1280	B. Carige	84,000	77,500	8,300	10,21	81,532	80,500	80,500	84,000	21	—	—	—	—	2	0,0875	21,05	12	
1,498	2,842	2,265	3	1514	SM B&S Destro	2,122	2,120	0,09	6,09	2,101	2,100	2,090	2,122	11	7	10	10,70	0,32	0,43	246	0,0486	18,04	16
1,525	2,604	2,065	8	1349	B. Destro	1,970	2,010	-1,99	5,75	1,970	2,020	1,930	2,020	11	7	10	10,70	0,32	0,43	246	0,0486	18,04	16
2,380	0,620	0,375	103	1292	B. Fim	0,375	0,371	1,13	0,55	0,372	0,372	0,371	0,375	17	27	10	18,75	0,62	—	135	0,0000	16,05	16
0,140	0,517	0,378	456	1505	SM Aedes	0,395	0,384	2,73	4,45	0,398	0,388	0,388	0,407	214	1300	518	24,62	0,47	—	127	0,2500	0,75	16
6,095	23,900	15,318	121	1184	Aspenor	15,600	15,600	-0,25	-64,66	16,237	15,500	15,530	16,850	45	68	107	84,31	3,65	1,05	587	1,0100	0,26	16
2,184	3,098	2,046	3	1517	Altea	2,880	3,098	2,04	—	—	—	—	—	129	106	128	29,90	—	—	239	0,1500	23,05	16
1,480	3,028	2,889	47	1434	Altelon	2,880	2,870	0,35	-1,28	2,870	2,870	2,880	2,880	26	34	94	99	1,91	1,57	125	0,0450	20,06	16
0,333	0,473	0,388	29	1579	SM Ambrosi	0,383	0,382	0,31	-1,19	0,386	0,382	0,375	0,392	16	41	16	16	0,75	—	36	0,0100	11,06	12
10,710	10,670	9,913	464	1049	Amplifon	10,580	10,580	0,86	16,52	10,533	10,570	10,390	10,630	1025	140	116	428	0,66	2,88	2383	0,0430	23,05	16
3,550	7,900	5,337	1238	1011	Amnia Holding	5,360	5,250	1,71	3,57	5,314	5,350	5,260	5,350	2015	168	6534	12,56	2,00	470	1,593	0,2500	23,05	16
5,375	11,890	11,666	55	1212	Amnolite	11,650	11,650	—	-1,24	11,644	11,590	11,580	11,650	129	106	128	29,90	—	—	239	0,1500	23,05	16
2,000	3,090	2,865	104	1035	Ascopave	3,055	3,030	0,86	12,62	3,055	3,056	3,040	3,090	262	183	560	1,73	4,89	719	0,1500	09,05	16	
3,880	17,100	6,087	626	1146	Astaldi	6,460	6,450	0,31	21,17	6,459	6,500	6,360	6,560	527	347	720	7,86	1,01	310	636	0,2000	23,05	16
8,165	12,710	11,178	86	1020	ASTI	12,280	12,430	-0,40	-19,22	12,358	12,430	12,220	12,470	402	747	1032	0,79	3,14	123	0,630	20,06	16	
15,300	26,800	21,880	184	1238	Alcantara	22,650	22,650	-0,13	-1,24	22,592	22,700	22,450	22,700	3220	174	2416	21,71	2,74	3,00	1856	0,8800	23,05	16
11,100	8,590	8,882	581	1574	Autogrill	8,800	8,875	-0,49	-3,07	8,841	8,800	8,820	8,840	657	33	2776	33,70	1,94	214	1122	0,1000	06,06	16
15,200	20,700	19,016	16	1020	Autostar	20,540	20,580	0,79	14,67	20,473	20,490	20,300	20,700	61	19	379	5,94	0,67	2,93	90	0,0000	18,04	16
12,430	23,000	16,749	1543	1938	Adm.it	16,350	16,350	-0,31	-1,71	16,323	16,270	16,030	16,270	2822	1084	17485	9,34	3,22	930	2310	1,5000	21,11	16

3.020	4.478	4.122	8 8327	»	Cad i	4.064	3.964	207	15.81	4.118	4.068	4.208	4.026	21	7	28	32.93	0.69	3.64	37	01.5000	09.05.10	16	
1.920	4.909	3.608	175 1066	»	Call Gamm	3.762	3.726	0.97	2.61	3.744	3.730	3.702	3.788	806	215	85	45.53	4.33	534	503	00.0000	09.05.10	16	
1.721	2.382	1.682	152 1282	»	Call Gamm	1.523	1.521	0.01	0.40	1.523	1.521	1.521	1.526	127	21	71	11.56	0.88	—	—	0,0000	09.05.10	16	
1.220	2.380	2.200	35 1306	»	Call Gamm	2.290	2.310	-0.87	9.98	2.278	2.280	2.242	2.300	39	28	64	40.67	0.97	2.19	274	05.0000	23.05.10	16	
0.680	1.000	0.979	51 1058	»	Call Gamm	0.820	0.830	-0.12	12.69	0.816	0.816	0.821	0.825	44	24	20	0.18	—	—	—	10.0000	21.05.10	16	
0.680	10.280	9.589	159 1066	»	Call Campari	9.670	9.705	-3.36	3.90	9.684	9.700	9.630	9.700	1493	60	2907	33.82	2.96	—	5625	00.0000	23.05.10	16	
0.680	10.280	9.589	159 1066	»	Call Campari	9.670	9.705	-3.36	3.90	9.684	9.700	9.630	9.700	1493	60	2907	33.82	2.96	—	5625	00.0000	23.05.10	16	
4.592	7.290	5.945	463 1333	»	Call Gamm	5.460	5.595	-0.65	14.94	5.538	5.538	5.551	5.625	137	178	1078	17.31	0.55	5.57	1059	10.0000	23.05.10	16	
11.660	15.950	14.832	91 1500	»	Sembre	14.900	14.900	-0.18	3.68	14.770	14.710	14.600	14.900	21	5	73	17.56	1.91	3.21	251	04.6000	16.05.10	16	
3.300	5.915	4.574	322 1067	»	Centemir	5.360	5.360	-0.28	2.82	5.382	5.455	5.330	5.475	308	120	628	10.76	0.86	1.86	856	01.0000	23.05.10	16	
2.500	3.471	2.839	129 1067	»	Centemir	2.866	2.862	0.14	-0.98	2.873	2.892	2.858	2.898	22	11	30	77.88	0.63	2.09	40	00.0000	23.05.10	16	
0.051	0.552	0.393	1086 1042	»	SM Chi	0.531	0.531	-0.28	0.48	0.531	0.531	0.531	0.531	103	124	40	0.39	—	—	—	0,0000	09.05.10	16	
0.051	0.552	0.393	1086 1042	»	SM Chi	0.531	0.531	-0.28	0.48	0.531	0.531	0.531	0.531	103	124	40	0.39	—	—	—	0,0000	09.05.10	16	
0.157	0.233	0.135	165 6022	»	SM Chi	0.181	0.187	-3.16	43.88	0.183	0.192	0.181	0.190	14	39	7	10.7	0.10	1.19	17	00.0022	23.05.10	16	
0.740	—	—	—	»	Occipiti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00.0116	24.05.10	16	
0.740	1.349	1.150	596 1307	»	SM Chi	1.326	1.326	—	-29.83	1.326	1.326	1.301	1.340	492	1164	154	25.06	0.95	3.32	1053	00.0000	09.05.10	16	
0.260	0.689	0.387	192 5937	»	SM Chi	0.363	0.371	-1.59	14.18	0.365	0.370	0.358	0.371	50	208	7	0.6	0.81	—	—	0,0000	10.05.10	16	
0.510	0.900	0.802	333 1073	»	Call CNH Industrial	0.825	0.820	0.06	7.94	0.800	0.875	0.850	0.850	950	1073	35159	3.88	2.63	1.86	12130	01.0000	23.05.10	16	
0.310	0.540	0.439	687 3073	»	Call CNH Industrial	0.530	0.525	0.10	4.040	0.531	0.525	0.505	0.540	255	1764	97	20.45	0.67	3.83	382	00.0140	02.05.10	16	
0.530	0.530	0.670	32	»	Call CNH Industrial	0.715	0.715	0.03	8.08	0.712	0.715	0.709	0.715	53	18	128	0.118	—	—	—	293	0,0000	06.05.10	16
0.530	0.530	0.670	32	»	Call CNH Industrial	0.715	0.715	0.03	8.08	0.712	0.715	0.709	0.715	53	18	128	0.118	—	—	—	293	0,0000	06.05.10	16
4.628	6.835	6.010	32 16038	»	Call CNH Industrial	6.001	6.045	-0.58	4.75	5.997	6.000	5.970	6.050	275	110	63	15.11	0.81	—	—	1951	0,0000	06.05.10	16
2.850	10.990	4.042	11576 1645	»	Call CNH Industrial	3.428	3.538	-1.58	7.09	3.464	3.548	3.428	3.548	1100	518	2883	0.98	0.22	—	384	00.0000	23.05.10	16	
0.750	1.290	1.092	22 1570	»	Call CNH Industrial	1.124	1.103	0.10	8.97	1.088	1.122	1.122	1.120	265	342	419	21.63	0.57	1.00	41	05.0000	06.05.10	16	

Mercoledì
8 Marzo 2017

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

www.ilssole24ore.com
 @24NormeTributi



BILANCIO

I conti dividono le vecchie imposte

Emanuele Reich e Franco Vernassa ► pagina 34



ROTTAMAZIONE CARTELLE

L'istanza libera il «coobbligato»

Rosanna Acierno e Giovanni Parente ► pagina 35

Studi di settore. Indicatori sintetici di affidabilità (Isa) al debutto per 70 settori - Poi estensione entro un anno ad altri 80

Gerico, addio dal 2018 per 1,4 milioni

Più chance d'ingresso nel regime premiale - Nel cassetto fiscale anche le analisi sulla gestione

Marco Mobili
Giovanni Parente

ROMA

■ Gli Isa premiano più dei vecchi di studi settore. Cassetto fiscale a prova d'impresa, ossia con la possibilità di verificare gradatamente i livelli di efficacia e di efficienza del proprio business. Sono due tra le principali novità che emergono dalla presentazione dei nuovi indicatori sintetici di affidabilità (Isa) effettuata ieri dalla Sose alla commissione degli esperti delle categorie. I nuovi indicatori manterranno in soffitta Gerico per incentivare la compliance di poco più di 4 milioni di contribuenti. Saranno 70 i settori coinvolti in questa prima fase (destinata a concludersi entro fine dicembre): 29 delle manifatture, 17 dei servizi, 15 commercio e 9 professionisti. Poi entro il 2018 il Fisco conta di licenziare gli indicatori per altri 80 settori.

Le prime simulazioni

Nelle prime simulazioni presentate ieri emerge chiaramente che gli Isa ampliano la platea della premialità per i contribuenti più fedeli. Qualche esempio? Consideriamo il settore di ristoranti e trattorie. A platea costante (quella dell'anno d'imposta 2014), emerge che con gli studi di settore potenziati dai correttivi congiunturali e dagli adeguamenti dei contribuenti la percentuale di premialità si attesta al 12,44 per cento. Una cifra che scende al 7,98 per cento senza correttivi e adeguamenti. Mentre con i nuovi Isa e un'affidabilità pari o superiore a 8 (il termometro della compliance va da 1 a 10), addirittura la premialità sale quasi al 21 per cento. Detto in altri termini, ci rientra un ristorante su cinque. Ma ci sono anche casi in cui il miglioramento non è così evidente. O meglio, se si prende la produzione e la vendita di pane (tradotto più semplicemente: i panettieri) oggetto di sperimentazione, il miglioramento della premialità con gli Isa si registra solo rispetto agli studi depurati da correttivi e adeguamenti. Anche se va considerato

che l'effetto crisi ha spinto molte attività ad avvalersi dello strumento dei correttivi anti-crisi e ad adeguarsi al risultato ricostruito dal software Gerico. Attenzione, però. Stiamo parlando di un regime premiale ancora in divenire, perché manca all'appello il decreto con cui il Mef dovrà definire bonus e vantaggi per chi rispetta i misuratori della fedeltà fiscale. Un regime finora non aperto a tutti (basti pensare ai professionisti) ma che offre notevoli vantaggi soprattutto sul fronte degli accertamenti: un anno in meno per i controlli, l'esclusione dagli "induttivi" e una soglia più alta (30%) per l'applicazione del redditometro. Sul fronte degli accertamenti bancari, poi, si può finire in coda alla fila.

Il funzionamento

Ma come funzioneranno gli Isa? Gli indicatori sintetici di affidabilità - come spiegano dall'agenzia delle Entrate e dalla Sose - sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia e consentono di po-

sizionare il livello dell'affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. In sostanza, gli indicatori di affidabilità misurano l'attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici per il settore e/o per il modello organizzativo di riferimento, mentre gli indicatori elementari di anomalia valutano incongruenze e situazioni di normalità/coerenza del profilo contabile e gestionale che presentano carattere atipico rispetto al settore e al modello organizzativo cui sono riferiti.

Il database

Il database non sarà a disposizione solo dell'amministrazione finanziaria, ma confluirà nel cassetto fiscale del contribuente dove la sezione di maggior interesse è rappresentata dal «Report di audit e benchmark». Aprendo il dossier, il diretto interessato avrà a disposizione «gratuitamente» la consulenza aziendale con l'analisi dei modelli di business relativi alle imprese o alle categorie professionali dello stesso settore di appartenenza. L'accesso a questi valori consentirà di verificare il grado di efficienza ed efficacia della propria gestione aziendale. Quindi non solo fedeltà al fisco ma quasi un facilitatore rispetto alla propria posizione di mercato. Tra le altre novità del cassetto rientra il «Report economico di settore» dove si può verificare il posizionamento dell'intero gruppo di appartenenza. Per intenderci, se il settore di appartenenza ha un valore Isa pari a 6 e il contribuente ha un «voto» più alto, la fedeltà fiscale sarà garantita e con essa un possibile accesso al nuovo regime premiale. Allo stesso tempo il cassetto fiscale terrà memoria delle annotazioni aggiuntive: un'analisi sulle cause e i giustificativi utilizzati dalle imprese dello stesso settore per giustificare lo scostamento rispetto a Gerico (come, per esempio, l'apertura di un centro commerciale accanto al proprio punto vendita o le calamità naturali).



Gerico

● È il software che consente l'utilizzo degli studi di settore ai contribuenti e agli intermediari abilitati. Gerico è l'acronimo di gestione ricavi e compensi. Il programma - aggiornato dalle Entrate ogni anno - consente di elaborare la posizione del contribuente sulla base dell'ultima revisione degli studi di settore. È utilizzato per analizzare la coerenza economica e la congruità delle dichiarazioni fiscali delle attività professionali e delle aziende. Indicando i dati strutturali e contabili dell'attività il software elaborerà un ricavo presunto (il ricavo puntuale di riferimento) e un margine di oscillazione.

L'identikit del nuovo Isa

LE DIECI PRINCIPALI NOVITÀ

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ

Rappresenta il posizionamento di ogni contribuente sulla base di una serie di indicatori di affidabilità (su una scala da 1 a 10) e di anomalia (su una scala da 1 a 5)

STIMA DI PIÙ BASI IMPONIBILI

Si stimano i ricavi/compensi, il valore aggiunto e il reddito

MODELLI ORGANIZZATIVI (CLUSTER)

Nuovo metodo di definizione dei modelli organizzativi: riduzione del numero, più stabilità nel tempo e assegnazione più robusta del contribuente al cluster

NUOVO MODELLO DI STIMA

Stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto per addetto con utilizzo di una funzione di produzione di tipo Cobb-Douglas in forma logaritmica

EFFETTI INDIVIDUALI

I risultati sono personalizzati per singolo contribuente sulla base degli effetti individuali calcolati con il nuovo modello di stima

INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA

Finora utilizzati per la stima dei ricavi/compensi diventano indicatori elementari per il calcolo del livello di affidabilità

DATI PANEL

Stima del modello di regressione su dati panel (8 anni invece di 1), che contengono più informazioni e producono stime più efficienti e più precise

UNICA REGRESSIONE


Non più una regressione per ogni cluster ma un'unica regressione in cui la probabilità di appartenenza al cluster è una delle variabili esplicative

CICLO ECONOMICO

Il nuovo modello di stima coglie l'andamento ciclico e quindi non è più necessario predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali

SEMPLIFICAZIONE DEL MODELLO

Riduzione delle informazioni presenti nel modello dati



LA PREMIALITÀ A CONFRONTO

Dati in percentuale	Con gli studi di settore	Con gli studi di settore assestati*	Con i nuovi Isa*
Servizi di ristorazione commerciale	12,44	35,43	24,61
Fabbricazioni di calzature, parti e accessori	7,98	26,47	16,82
Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria	20,89	35,99	22,87
Manutenzione e riparazione autoveicoli, motocicli e ciclomotori			20,76
			11,12
			28,13

(*) Depurati da correttivi e adeguamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con AGO ZUCCHETTI ottimizziamo l'organizzazione del nostro studio

Con AGO Zucchetti abbiamo ripensato l'organizzazione del nostro studio migliorando il controllo di gestione interno e ampliando la nostra offerta con servizi di consulenza evoluti per i nostri clienti, che chiedono risposte rapide ed efficaci a sostegno delle decisioni aziendali

Dott. FABIO SFORZA
 STUDIO SFORZA BUSATTO ULIANA E ASSOCIATI | PIEVE DI SOLIGO (TV)

>>> Video intervista completa su www.agozucchetti.it

SOFTWARE PER COMMERCIALISTI

ZUCCHETTI
 IL SOFTWARE CHE CREA SUCCESSO



I prossimi eventi in programma

Le patologie dei contratti bancari e dei servizi di investimento

Milano, 30 e 31 marzo 2017
Carlton Hotel Baglioni

Avv. Lucio Bonavitacola Studio Legale Associato in associazione con Clifford Chance, **Avv. Fabio Coco** Zitiello Associati Studio Legale, **Avv. Massimiliano Elia** Studio Legale Associato Elia, **Dott. Francesco Ferrari** Tribunale di Milano, **Prof. Avv. Andrea Gemma** Università Roma Tre, **Avv. Mirko Lanzafame*** Compass Gruppo Mediobanca, **Prof. Avv. Daniele Maffei**s Università di Brescia, **Dott.ssa Liliana Minutoli** Barclays Bank Italy, **Avv. Marco Rizzo** Gitti and Partners Studio Legale Associato, **Avv. Valerio Sangiovanni** Arbitro Bancario Finanziario, **Avv. Davide Spreafico** Barclays Bank Italy, **Avv. Fabio Valerini** Università Europea di Roma

* In attesa di conferma

Il Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

Le principali modifiche apportate dal Decreto correttivo approvato nel CdM del 17/02/2017

Roma, 3 e 4 aprile 2017
Marriott Grand Hotel Flora

Avv. Daniela Anselmi Anselmi & Associati Law Lab, **Avv. Harald Bonura** Bonura Fonderico Studio Legale, **Avv. Irene Bui** Chiomenti, **Avv. Marco Catalano** Studio Ileria Avvocati Associati, **Dott. Arduino D'Anna** AGCM, **Prof. Avv. Ivan Demuro** Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, **Prof. Avv. Domenico Gaudiello** Università LUM Jean Monnet, **Cons. Vincenzo Lopilato** Consiglio di Stato, **Prof. Avv. Arturo Maresca** Sapienza Università di Roma, **Avv. Alessandro Paone** LabLaw Studio Legale, **Avv. Antonio Papi** Rossi Studio Legale Amministrativisti Associati, **Dott. Carlo Pezzi** Ravenna Holding, **Avv. Mario Roli Bonelli** Erede, **Avv. Dario Scimè** Studio Legale Scimè

La mobilità nazionale e internazionale di dipendenti e collaboratori

Il trasferimento, la trasferta e il distacco
Profili legali e contrattuali
Analisi della variabile fiscale e contributiva

Milano, 4 aprile 2017
Grand Hotel et de Milan

Avv. Giuseppe Marianetti Deloitte, **Avv. Antonella Negri** BonelliErede, **Prof. Avv. Massimo Pallini** Università degli Studi di Milano, **Avv. Annalisa Reale** Chiomenti, **Avv. Angelo Zambelli** Grimaldi Studio Legale

Il rapporto di lavoro nelle società pubbliche dopo il nuovo Testo Unico

Sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016
Le procedure di reclutamento del personale
Il contratto e il rapporto di lavoro
Il riassorbimento e la ricollocazione del personale
Le disposizioni concernenti amministratori e organi di controllo
Le garanzie in caso di cessazione di appalto

Roma, 4 aprile 2017
Hotel Bernini Bristol

Milano, 9 maggio 2017
Grand Hotel et de Milan

Cons. Giancarlo Astegiano Corte dei Conti, **Avv. Marco Catalano** Studio Ileria Avvocati Associati, **Prof. Avv. Maurizio Ileria** Università del Piemonte Orientale, **Prof. Avv. Arturo Maresca** Sapienza Università di Roma, **Prof. Avv. Domenico Mezzacapo** Sapienza Università di Roma, **Avv. Alessandro Paone** LabLaw Studio Legale, **Prof. Avv. Giampiero Proia** Università Roma Tre, **Avv. Marco Rossi** Dipartimento della Funzione Pubblica.

Forum Wealth Planning

Piani Individuali di Risparmio (PIR)
Investimenti in Start up e PMI innovative
Polizze assicurative vita e di capitalizzazione
Trust, intestazione fiduciaria e affidamento fiduciario
Neo residenti e pianificazione internazionale
Voluntary disclosure bis e CRS

Milano, 10 e 11 aprile 2017
Carlton Hotel Baglioni

Dott. Francesco Avella Studio Avella e Associati, **Notaio Remo Bassetti** Notaio in Torino, **Notaio Angelo Busani** Notaio in Milano, **Dott. Massimo Caldara** Tavecchio & Associati, **Dott.ssa Sabrina Capilupi** Studio Arquilla e Associati, **Avv. Marco Cerrato** Maisto e Associati, **Dott. Alberto Chiesa** Banca Esperia, **Dott. Duccio Andrea Donati** UnipolSai, **Avv. Gabriele Escalar** Salvini Escalar e Associati, **Prof. Avv. Stefano Loconte** Università LUM Jean Monnet, **Avv. Antonio Longo** DLA Piper, **Prof. Avv. Guglielmo Maisto** Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, **Dott. Alessandro Martinelli** DLA Piper, **Dott. Stefano Massarotto** Studio Tributario Associato Facchini Rossi e Soci, **Avv. Raul-Angelo Papotti** Chiomenti, **Dott. Marco Piazza** Studio Associato Piazza, **Dott. Luca Rossi** Studio Tributario Associato Facchini Rossi e Soci, **Notaio Arrigo Roveda** Notaio in Milano, **Prof. Giuseppe G. Santorsola** Università Parthenope di Napoli, **Avv. Cesare Silvani** Maisto e Associati, **Dott. Andrea Tavecchio** Tavecchio & Associati, **Avv. Antonio Tomassini** DLA Piper

L'Agenzia delle Entrate designerà a breve un proprio rappresentante autorizzato a relazionare al convegno.



Videoconferenza

Alcuni eventi saranno trasmessi anche in videoconferenza e potranno essere seguiti da qualsiasi personal computer o tablet con connessione internet.

PARADIGMA SpA

Tel. 011.538686 • www.paradigma.it • info@paradigma.it



FISCO

Bilancio. Voci differenziate per le dirette e le indirette che appartengono agli esercizi precedenti

I conti «dividono» le imposte

Possibili effetti sul risultato operativo lordo e sul calcolo del tax rate



Emanuele Reich
Franco Vernassa

■ Le imposte relative agli esercizi precedenti devono essere contabilizzate nella voce 20 se dirette e nella voce B14 se indirette. Questo è quanto prevedono l'Oic 12 e l'Oic 25 a seguito dell'eliminazione della sezione straordinaria dallo schema di conto economico, prevista a partire dall'esercizio 2016 (se solare).

Cosa cambia

Questa nuova modalità di classificazione incide anche sulla determinazione del:

■ risultato operativo lordo dello schema di conto economico, quale differenza tra ricavi della voce A e costi della voce B, che assume rilievo sia nei rapporti verso i terzi (banche, dipendenti, fornitori, clienti), sia ai fini fiscali (ad esempio, per il calcolo dell'Irap e degli interessi passivi deducibili);

■ tax rate, quale rapporto tra il risultato ante imposte e le imposte dirette dell'esercizio.

Nel paragrafo dedicato alle «motivazioni alla base delle decisioni assunte», il nuovo principio contabile Oic 12 prevede una distinta collocazione per le imposte, dirette o indirette, degli esercizi precedenti, derivanti da iscrizioni a ruolo, avvisi di liqui-

dazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento o di rettifica e altre situazioni di contenzioso, o dall'utilizzo di strumenti deflattivi del contenzioso (ad esempio, adesione agli avvisi di accertamento, eccetera), o dovute a seguito di ravvedimento operoso nelle sue diverse forme tecniche e temporali (ad esempio, post consegna del processo verbale di constatazione al termine delle verifiche fiscali).

Imposte dirette

Per le imposte dirette, viene chiarito (paragrafi 100 e 101) che esse devono essere classificate nella voce 20 «imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate», comprendendo anche i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi).

Alla medesima voce 20 deve essere imputata anche la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso o di un accertamento, a fronte di cui era stato stanziato un fondo imposte. Con questo trattamento contabile dell'eccedenza o della carenza del fondo (prima entrambe classificate nella parte straordinaria), il tax rate della società diventa di lettura più complessa, poiché la voce 20 comprendere anche le sanzioni, gli interessi e le imposte relative ad esercizi precedenti. È però opportuno aggiungere che il principio contabile 25 (paragrafo 27) richiede che la voce 20 sia divisa in quattro voci distinte, da commentare adeguatamente in Nota integrativa: ● imposte correnti; ● imposte relative ad esercizi precedenti; ● imposte differite ed anticipate; ● proventi da consolidato. Lo stesso paragrafo ricorda che la contropartita patri-

L'EBOOK/1
Il bilancio civilistico: la guida alle regole per i rendiconti

Le imprese che stanno avviando la chiusura dei conti sono alle prese con le regole contabili del Dlgs 139/2015 per il loro impatto concreto sui bilanci. È diffusa, tra gli operatori, la sensazione che le novità comporteranno

maggiori difficoltà nella quantificazione degli importi da iscrivere nello stato patrimoniale e nel conto economico oltre che nella predisposizione dei documenti accompagnatori, come il nuovo rendiconto finanziario che diventa autonomo elemento del bilancio. Per questo Il Sole 24 Ore mette a disposizione il Focus di Norme e tributi «Il bilancio civilistico», scaricabile al prezzo di 2,69 euro al sito www.ilsole24ore.com/ebook. Va comunque ricordato che molte delle novità di più difficile applicazione non riguardano le imprese con bilancio abbreviato e in genere tutti coloro che hanno solo poste con scadenza entro 12 mesi

L'EBOOK/2
Il bilancio fiscale: l'impatto dei principi sul reddito d'impresa

Nonostante l'allineamento delle regole fiscali ai nuovi criteri civilistici, operato dalla conversione del Milleproroghe, sarà comunque necessario un notevole sforzo interpretativo da parte

delle imprese e dei professionisti. Viste le molte correzioni al Tuir e l'estensione del principio di derivazione rafforzata, sarebbero necessarie analitiche disposizioni di attuazione, che però non sempre ci sono. I dubbi che stanno emergendo spaziano su tutti i fronti del rapporto fra fisco e bilancio: per esempio dagli effetti delle nuove regole sul principio di competenza fiscale all'impatto sull'Ace delle imputazioni dirette a patrimonio. Il focus di Norme e tributi «Il bilancio fiscale», disponibile online a 2,69 euro all'indirizzo www.ilsole24ore.com/ebook, ha esattamente l'obiettivo di aiutare i professionisti e le imprese impegnate su questo fronte

L'effetto sui tributi. Sconto parziale per Imu e Irap - Beneficio anche per Iva indetraibile e imposte d'atto

La deduzione segue il criterio di cassa

Michele Procidà
Benedetto Santacroce

■ Il regime di deduzione dal reddito delle imposte liquidate dal contribuente o accertate è previsto, in via generale, dall'articolo 99 del Tuir e, specificamente, dalle singole leggi d'imposta, la cui verifica è quindi sempre imprescindibile. Per la deducibilità di interessi e sanzioni occorre invece rifarsi ai principi dell'ordinamento.

Imposte

Per ragioni di sistema sono indeducibili le imposte sui redditi nazionali (Irpef, addizionali, Iri e Ires), in quanto rappresentano un posterius rispetto alla determinazione del reddito, e quelle pagate all'estero, in quanto normalmente destinate ad essere «recuperte» mediante il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, per evitare la doppia imposizione giuridica (articolo 106 del Tuir).

Ancora per ragioni di sistema sono indeducibili le imposte per le quali la rivalsa è obbligatoria (Iva), che anche contabilmente

hanno effetti solo patrimoniali e non economici (che diventano deducibili, a determinate condizioni, solo quando il credito di rivalsa divenga inesigibile), e per le quali la rivalsa è facoltativa in quanto giustamente il legislatore ha privilegiato l'obbligo del pagamento delle imposte rispetto alle scelte negoziali tra le parti circa il soggetto su cui l'imposta sia destinata ad incidere.

Sempre per ragioni di sistema è indeducibile la Tobin tax, in quanto il suo fine è reperire gettito dai guadagni di capitale speculativo invece che dal lavoro, con finalità teoricamente perequative tra le diverse categorie reddituali, che verrebbero meno per effetto della deducibilità.

L'Imu, in quanto imposta patrimoniale e non reddituale, e l'Irap in quanto sostitutiva di numerose altre imposte che tradizionalmente integravano l'imposizione su base reddituale, erano inizialmente indeducibili. Ne è stata poi prevista la parziale deducibilità per l'Imu sugli immobili strumentali e per l'Irap sul costo del lavoro (su base analitica) e sugli

interessi (su base forfetaria) - per evitare o ridurre effetti distorsivi. Sono invece deducibili l'Iva indetraibile (per destinazione oggettiva o da pro rata), le imposte d'atto, quelle imposte di registro, ipotecarie, di bollo e le concessioni governative e l'imposta sugli intrattenimenti, sulla pubblicità e sulle affissioni, la Tasi, la Tasi e i dazi doganali.

L'E CCEZIONE

In deroga al principio di cassa possibile anticipare la deduzione mediante accantonamenti «legati» alle imposte non pagate

Imputazione temporale

Ovviamente il tema del criterio di imputazione temporale si pone per le sole imposte deducibili. Per esse, il legislatore, con l'articolo 99 ha scelto il criterio di cassa (con un conseguente effetto di fiscalità differita rispetto al bilancio, da redigere secondo il diverso principio di competenza). In

deroga al principio di cassa, il comma 2 dell'articolo 99 consente di anticipare la deduzione mediante accantonamenti commisurati alle imposte dichiarate, accertate o risultanti da sentenza, anche se non ancora pagate. Inoltre, in luogo del principio di cassa si applica quello di competenza per quei tributi che, purché pagati, costituiscano oneri accessori ai beni o servizi acquistati e quindi destinati ad essere capitalizzati (come per l'Iva indetraibile e le imposte d'atto nel caso di acquisto di un bene ammortizzabile, o di un terreno o di un'azienda) o inclusi nel valore dei beni merce (dazi doganali).

Sanzioni

Occorre distinguere le sanzioni amministrative da quelle contrattuali.

Le prime, sia da ravvedimento operoso che irrogate, si considerano indeducibili, non per previsione esplicita ma per ragioni di principio, in quanto carenti sia del requisito dell'inerenza, che attiene non soltanto alla obiettività riferibilità dell'onere all'eserci-

moniale delle imposte relative ad esercizi precedenti può essere costituita dalla voce B2 - Fondo imposte (Oic 31, paragrafo 16) o dalla voce D12 debiti tributari (Oic 19, paragrafo 33), a seconda delle caratteristiche della passività tributaria: se probabili o di ammontare indeterminato nel fondo imposte, se certe e determinate tra i debiti tributari.

Imposte indirette

Per quanto attiene agli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), l'Oic 12 prevede che siano classificati nella voce B14 «oneri diversi di gestione». La differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso o dell'accertamento a fronte di cui era stato stanziato un fondo imposte va rispettivamente classificata nella voce A5 «altri ricavi e proventi», ovvero nella stessa voce B14) «oneri diversi di gestione».

Sanzioni e interessi

Un'ultima annotazione sulle sanzioni e interessi, che l'Oic 12 include quali costi accessori nella stessa voce in cui sono contabilizzate le imposte: l'ammontare degli interessi e delle sanzioni (sia considerate singolarmente sia cumulate) potrebbe, in molti casi, essere piuttosto rilevante, e anche eccedente, rispetto alle imposte dovute, siano dirette o indirette. Ci si chiede se, in tali casi, le sanzioni e gli interessi non siano meglio classificabili in B14 (sanzioni) e in C17 (interessi), al fine di meglio rappresentare la situazione economica e, per le imposte dirette, non inficiare il calcolo del tax rate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

zio dell'impresa, ma anche all'inevitabilità dello stesso (circolare 42 del 2005), sia perché esse sono sostenute non per porre in essere l'attività di impresa ma in conseguenza della stessa quando connotata da illecità, sia infine perché la funzione punitiva-repressiva della sanzione sarebbe svilita dalla sua deducibilità fiscale (Cassazione 5050/2010, 8135/2011 e 81368/2012). Le sanzioni contrattuali sono state invece ritenute deducibili (Cassazione 19702/2011).

Interessi

Salvo specifiche disposizioni, ad esempio l'indeducibilità (ex articolo 66, comma 11, del D.L. 331/93) degli interessi dovuti per la liquidazione dell'Iva trimestrale, gli interessi passivi correlati alle imposte o maggiori imposte dovute in base alla liquidazione, al controllo formale della dichiarazione o all'accertamento possono considerarsi con funzione compensativa del ritardo nell'esazione dei tributi e perciò deducibili (Cassazione 12990/2007) per l'intero loro ammontare in quanto non soggetti all'articolo 96 del Tuir (non scaturendo da rapporti aventi una causa finanziaria).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo strumento. Le liste di controllo di Assirevi aiutano a districarsi tra le novità

Nuovi prospetti con checklist

Franco Roscini Vitali

■ Le imprese che, per la prima volta, stanno applicando ai bilanci 2016 le norme introdotte dal Dlgs 139/15, integrate dai principi contabili emanati dall'Oic, dispongono ora di un valido aiuto. **Assirevi**, Associazione italiana revisori contabili, ha predisposto e sta per pubblicare sul proprio sito le **liste di controllo**, relative a **bilanci di esercizio e consolidati**, che recepiscono le rilevanti novità che debuttano con i bilanci relativi all'esercizio 2016.

Si tratta di checklist, disponibili in formato word, utili per l'attività di revisione, ma anche per i redattori dei bilanci che trovano una guida per la predisposizione dei conti di esercizio e consolidati.

Ciascuna lista inizia con la specifica domanda, corredata dai riferimenti legislativi e inter-

pretativi, a cui seguono la risposta - «Sì», «No», «non applicabile oppure non obbligatoria»; ogni risposta «no» dovrebbe essere accompagnata da un'esauriente spiegazione o da un riferimento alle carte di lavoro in cui l'aspetto è stato esaminato.

Nelle schede sono contenute apposite indicazioni per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata: pertanto, i redattori dei bilanci «abbreviati» possono utilizzare soltanto le parti relative agli stessi.

Le numerose novità riguardano anche l'informativa che deve essere fornita nella nota integrativa: le imprese, in molti casi, possono trovare difficoltà proprio nel collegare le disposizioni con il relativo e specifico obbligo d'informativa.

Per esempio, con riferimento all'iscrizione in bilancio degli strumenti finanziari derivati è

rammentato che l'efficacia della copertura è il livello a cui le variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dell'elemento coperto, che sono attribuibili a un rischio coperto, sono compensate dalle variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dello strumento

I SUGGERIMENTI

Per gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri si ricorda che deve prevalere la classificazione per natura dei costi

di copertura. Invece, l'inefficacia della copertura è il grado in cui le variazioni del fair value o dei flussi finanziari dello strumento di copertura superano o sono inferiori a quelle dell'elemento coperto. Nel caso di coperture di

flussi finanziari, solo la parte efficace è imputata nella specifica riserva del patrimonio netto, iscritta al netto degli effetti fiscali differiti, mentre la parte inefficace confluisce, in sede di transizione, negli utili/perdite di esercizi precedenti e, a regime, nella sezione D del conto economico.

La nota integrativa deve contenere anche le informazioni richieste dall'articolo 2427-bis del Codice civile e dal principio contabile Oic 32 Strumenti finanziari derivati.

Nelle schede relative ai crediti, ampio spazio è dedicato alla valutazione al costo ammortizzato rammentando, tra l'altro, che quando questo non è applicato i costi di transazione iniziali sono rilevati nei risconti attivi (non più nelle immobilizzazioni immateriali come avveniva sino ai bilanci 2015).

Le schede relative alle impo-

ste sul reddito rammentano che la voce 20 del conto economico include quattro voci distinte relative a, imposte correnti, imposte relative a esercizi precedenti (comprendenti oneri accessori: interessi/sanzioni), imposte differite e anticipate e proventi da consolidato fiscale.

Inoltre, dopo la rilevazione iniziale, le variazioni nelle imposte differite sono riversate al conto economico alla voce 20 coerentemente con l'annullamento negli esercizi successivi delle differenze temporanee alle quali si riferiscono.

Con riferimento allo schema di conto economico, sono numerosi i «memo» che rammentano la corretta redazione dello stesso: per esempio, è ribadito che gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere la classificazione «per natura» dei costi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Rottamazione. I chiarimenti di Equitalia: la riammissione alla rateazione per i soggetti decaduti garantisce una via di fuga

Cartelle, istanza a effetto allargato

L'adesione «libera» i coobbligati - Stop alle procedure non in fase avanzata

Rosanna Acierno
Giovanni Parente

■ **Rottamazione delle cartelle** a effetto allargato. L'istanza di adesione presentata anche da uno solo dei **coobbligati solidali** ha effetto anche sugli altri che non si sono attivati per la definizione agevolata. Pertanto, ferme restando le misure cautelari e/o esecutive già avviate, l'agente della riscossione non procederà con nuove azioni. Inoltre, la rottamazione dei ruoli da parte del coobbligato estingue la pretesa per tutti. Aspetto di non poco conto considerando la presenza (tutt'altro che marginale) di casi in cui i ruoli rottamabili riguardano imposizioni indirette in materia di imposte di registro e di imposta sulle successioni e donazioni dovute in via solidale da più contribuenti. Sono alcuni dei chiarimenti forniti da Equitalia nel corso dell'incontro di ieri a Roma organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Capitale.

E ancora, in caso di mancato pagamento della prima o unica rata della rottamazione, anche i contribuenti che sono **decaduti** da una **dilazione** concessa a partire dal 22 ottobre 2015 potranno tornare al vecchio piano di rientro, qualora prima della presentazione dell'istanza di definizione agevolata entro il 31 marzo 2017 provvedano al pagamento in un'unica soluzione delle rate non versate. Quindi i debitori che rientrano nel piano di rateazione sono considerati alla stregua di quei contribuenti "virtuosi" che non risultano decaduti e che, in caso di mancato perfezionamento della rottamazione, potranno riprendere la dilazione precedentemente concessa, con pagamento delle rate sospese a decorrere da luglio 2017.

Capitolo **fermi e ipoteche**. In

relazione ai carichi definibili, l'agente della riscossione non può avviare azioni amministrative e ipoteche, o attivare altre misure cautelari. Rimangono tuttavia ferme le ipoteche già adottate alla data di presentazione dell'istanza di rottamazione. Qualora fosse già stata iscritta l'ipoteca esattoriale prima della trasmissione della domanda di rottamazione, questa manterrà i suoi effetti fino al pagamento integrale delle somme dovute a titolo di rottamazione. Per quanto ri-

CANTIERE SEMPLIFICAZIONI
Allo studio il potenziamento dell'area riservata del sito per i professionisti: dal canale 10 mila domande di definizione solo a Roma

guarda, invece, le procedure esecutive, la domanda di definizione inibisce solo quelle non avviate mentre per quelle in corso lo stop può arrivare **solo se non si trovano in stato avanzato**. Niente da fare, quindi, nel caso del pignoramento in cui la quota stipendiale sia stata già versata.

L'incontro di ieri con i commercialisti romani è stato anche l'occasione per confermare il forte interesse per la rottamazione. Tra l'altro, il Lazio è la regione con il più alto numero di istanze in Italia (si veda Il Sole 24 Ore di domenica). «Siamo passati da un ritmo di 500 dichiarazioni di adesione giornaliere delle fasi iniziali - spiega Sergio Frigerio, direttore regionale dell'Equitalia - alle 2.000 di lunedì. Quasi tre quarti vengono presentate per via telematica, attraverso l'email o la posta elettronica certificata (Pec). A livello regionale so-

no state presentate complessivamente quasi 70 mila istanze, di cui l'85% concentrato in provincia di Roma». Mentre sempre a livello regionale sono state 600 mila le comunicazioni ai carichi 2016 iscritte a ruolo ma non ancorate a poste in cartelle effettuate entro il 28 febbraio scorso (così come prevedeva il decreto fiscale collegato alla manovra).

Per facilitare ulteriormente il rapporto tra agente della riscossione e commercialisti (ma non solo) è allo studio un **potenziamento delle funzionalità dell'area riservata del sito**: un canale in cui solo nell'area della Capitale sono arrivate circa 10 mila istanze di rottamazione dall'inizio di gennaio attraverso i professionisti. Più in generale, comunque, la telematica ha consentito di moltiplicare la possibilità di fornire risposte alle richieste anche di delucidazioni rispetto alla sola attività di sportello.

L'importanza del dialogo è stata ricordata anche dai vertici dell'Odcec di Roma. «L'interlocuzione del nostro Ordine con le istituzioni - ha rimarcato il presidente Mario Civetta - è stata ricca di punti di interesse e di risultati per i nostri iscritti. Equitalia ha risposto a oltre l'80% dei quesiti formulati. Oltre alla quantità, l'aspetto più importante è la qualità per questo va il mio ringraziamento all'agente della riscossione». Mentre per Dorina Casadei, responsabile dell'area fiscale, «la possibilità di interloquire ci facilita il lavoro e ci offre la possibilità di scambiarsi le idee per arrivare a fornire soluzioni di equilibrio: oltre all'impegno di Equitalia va sottolineato anche quello di tutti i colleghi che hanno partecipato al tavolo tecnico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le precisazioni all'incontro con l'Odcec di Roma

I COOBBLIGATI	IL RITORNO ALLE RATE
L'istanza di adesione presentata anche da uno solo dei coobbligati solidali produce effetto anche sugli altri che non si sono attivati per la definizione agevolata. Pertanto, ferme restando le misure cautelari e/o esecutive già avviate, l'agente della riscossione non procederà con nuove azioni. Inoltre, la rottamazione dei ruoli da parte del coobbligato consente di estinguere la pretesa per tutti	Anche i contribuenti che sono decaduti da una dilazione concessa a partire dal 22 ottobre 2015 potranno tornare al vecchio piano di rientro, qualora prima della presentazione dell'istanza di definizione agevolata entro il 31 marzo 2017 provvedano al pagamento in un'unica soluzione delle rate non versate. In questo modo se decideranno di non proseguire più sulla strada della definizione agevolata avranno una via di fuga nella rottamazione

FERMI E IPOTECHE	PROCEDURE ESECUTIVE
In relazione ai carichi definibili, l'agente della riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche, o attivare altre misure cautelari. Rimangono tuttavia i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione dell'istanza di rottamazione. Qualora fosse già stata iscritta l'ipoteca esattoriale prima della trasmissione della domanda di rottamazione, questa manterrà i suoi effetti fino al pagamento integrale delle somme dovute a titolo di rottamazione	La domanda di ammissione alla definizione agevolata inibisce solo le procedure che non sono state ancora avviate. Mentre per quelle in corso lo stop può arrivare solo se non si trovano in stato avanzato. Niente da fare, quindi, nel caso del pignoramento in cui la quota stipendiale sia stata già versata. Se poi un terzo pignora un immobile su cui c'è un'iscrizione d'ipoteca da parte del concessionario, Equitalia interviene nella procedura esecutiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tasse locali. La Cassazione interviene confermando l'orientamento consolidato

Rimborso Iva su Tariffa rifiuti con termine decennale

Luigi Lovecchio

■ Non è dovuta l'Iva sulla Tariffa rifiuti (quella regolata dall'articolo 49 del Dlgs 22/97), in quanto si tratta di una entrata tributaria che non è quindi corrispettiva di un servizio. È corretta inoltre l'individuazione del termine prescrizionale di 10 anni per richiedere la restituzione dell'imposta, in luogo del termine breve di 5 anni. L'ordinanza n. 5627, depositata ieri dalla sezione terza della **Corte di cassazione**, ribadisce e rafforza principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità.

Va innanzitutto evidenziato che il prelievo di cui si discute è la "tariffa Ronchi". Si tratta, peraltro, di tariffa abrogata a partire dal 2013 e già in precedenza applicata non in tutti i comuni.

La Corte di Cassazione prende le mosse dalla qualificazione tributaria del prelievo, ampiamente riconosciuta sia dalla Corte Costituzionale

(sentenza 238/2009) che dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 5078/2016).

Partendo da tale considerazione, si fa notare come l'importo pagato dagli utenti **non corrisponda effettivamente al servizio reso**, atteso che l'obbligo di corresponsione sorge anche nell'ipotesi

IL PUNTO CRITICO
Salvo correttivi i problemi si riproporranno anche con la nuova tariffa «puntuale»

in cui il soggetto passivo non utilizza affatto il servizio pubblico. Si aggiunga a ciò che, trattandosi di una privativa di legge, non è ravvisabile alcuna volontarietà nella soggezione a tariffa da parte dell'utente. La valorizzazione della necessità di un nesso diretto, di natura sinallagmatica,

tra prestazione di servizi e somma pagata viene peraltro suffragata da ampie citazioni della Corte di Giustizia Ue. Né vale dedurre la natura di società privata del soggetto gestore, poiché il modulo organizzativo prescelto per la gestione non muta, secondo la Corte, la riferibilità del prelievo ai comuni.

Per questo motivo torna comunque applicabile, sotto altro e concomitante profilo, l'esenzione da Iva di carattere soggettivo prevista nell'articolo 13 della direttiva 112/2006, in caso si discuta dell'esercizio di prerogative autoritative tipiche degli enti pubblici.

Quanto all'individuazione del **termine di prescrizione** per la ripetizione dell'indebito, la pronuncia della Corte di cassazione ha ritenuto di confermare il **termine decennale** individuato già in prima istanza dal giudice di pace e poi ribadito dal Tribunale.

Viene al riguardo osserva-

to, in primo luogo, che se è vero che è applicabile il termine breve quinquennale di prescrizione con riferimento ai crediti aventi ad oggetto rapporti di durata (somministrazioni), è però altrettanto vero che il medesimo termine non riguarda l'esercizio del diritto alla ripetizione di quanto pagato da parte del debitore originario. Quest'ultimo infatti non è connotato da una causa di durata.

Si evidenzia altresì che nella specie non si discute di un **rimborso d'imposta**, poiché altrimenti la giurisdizione apparterebbe alle Commissioni tributarie e non al giudice ordinario, ma della **ripetizione di una quota di tariffa priva di titolo**. L'unico soggetto legittimato a richiedere la restituzione dell'Iva è in realtà il soggetto gestore che vi deve provvedere entro il termine di due anni, di cui all'articolo 21, Dlgs 546/92.

I ripetuti insegnamenti della Cassazione dovrebbero essere tenuti in attenta considerazione in sede di attuazione della nuova tariffa "puntuale" della Tari che, allo stato, non pare proprio rispettare i criteri di diritto qui ribaditi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte Ue. Aliquote distinte in attesa della nuova direttiva

Ebook senza Iva agevolata per «assenza» di normativa

Anna Abagnale
Benedetto Santacroce

■ L'applicazione di un'**aliquota Iva ordinaria** agli **ebook** non determina una disparità di trattamento rispetto al regime agevolato previsto per la fornitura di **libri digitali** mediante un supporto fisico (cd e cd-rom) ovvero **libri cartacei**. È quanto affermato dalla **Corte di giustizia europea**, con la sentenza relativa alla causa C-390/15, depositata ieri. Si tratta sostanzialmente di una pronuncia che si pone a conferma della validità della norma unionale - nello specifico, articolo 98, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112/Ce - che prevale sul diritto interno degli Stati membri che, come nel caso dell'Italia prima ancora della Francia, hanno esteso l'aliquota Iva ridotta anche alle forniture di libri digitali in formato elettronico, ovvero agli ebook.

La posizione della Corte, nonostante la Commissione abbia deciso con il Piano d'azione sull'Iva del 7 aprile 2016 e con la proposta di direttiva - COM (2016) 758 final - presentata lo scorso dicembre una riforma complessiva del settore dell'e-commerce diretta ad aprire a ciascuno Stato la possibilità di applicare la stessa aliquota Iva prevista per la cessione delle pubblicazioni cartacee alla cessione delle pubblicazioni fornite per via elettronica, è stata decisa circa il trattamento Iva a cui sottoporre la cessione degli ebook. Anche se, per certi versi, questa sua posizione potrebbe sembrare comunque come un segno di apertura, seppure minimo, rispetto al passato. Infatti la Corte, avendo chiaro che la previsione di un'aliquota Iva ridotta per la fornitura di libri abbia natura culturale e sia finalizzata a incentivare la lettura, riconosce che, sebbene la fornitura di un libro digitale su supporto

fisico costituisca cessione di beni mentre quella per via elettronica è una prestazione di servizi, le due operazioni sono sicuramente analoghe.

Ma andiamo con ordine. Nella questione pregiudiziale, sollevata dalla Corte costituzionale polacca, si chiedeva ai giudici europei se dovesse considerarsi valido l'articolo 98, paragrafo 2 in combinato disposto con il punto 6 allegato III della Direttiva, per il fatto che, escludendo ogni possibilità per gli Stati membri di applicare un'aliquota Iva ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica, tale norma sembrava violare il principio della parità di trattamento, enunciato all'articolo 20 della Carta di Nizza. Pur ritenendo le due operazioni effettivamente comparabili tra loro, i giudici di Lussemburgo considerano giustificata la differenza di trattamento, in quanto col-

legata a uno scopo legittimo e in quanto la misura che introduce la disparità è proporzionata a tale scopo. In particolare, quanto a quest'ultimo, l'esclusione dell'applicazione dell'aliquota Iva ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica deve essere intesa come parte di un sistema particolare di Iva per il commercio elettronico, che necessita di norme semplici e uniformi di conseguenza di una tassazione Iva unitaria che eviti ai soggetti passivi e alle amministrazioni fiscali nazionali di dover esaminare, per ogni tipo di servizio elettronico fornito, se esso rientri o meno nella categoria dei servizi ad aliquota Iva agevolata.

Insomma una sentenza, questa, che sembra essere in controtendenza rispetto ai tempi del mercato unico digitale, a differenza di quanto recepito dalla Commissione, la quale, nei considerando della proposta di Direttiva citata, proprio al fine di restare al passo con il progresso tecnologico dell'economia digitale, ha sottolineato come le pubblicazioni fornite per via elettronica dovrebbero beneficiare dello stesso trattamento Iva preferenziale delle pubblicazioni su qualsiasi tipo di supporto fisico.

In questo clima di incertezza, l'unica cosa che possa fare un operatore prudente che voglia conformarsi alla disciplina nazionale, è di applicare l'aliquota Iva del 4% sulle cessioni degli ebook restrittivamente, cioè seguendo con attenzione i limiti previsti dalla legge italiana, per non alimentare la frattura già esistente tra la norma interna e quella unionale così come interpretata dalla Corte di giustizia europea, esponendosi a sanzioni pesanti. Tutto potrebbe nuovamente cambiare in seguito all'intervento della Commissione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Servizi elettronici

● Sono tutti quei servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione. Rientrano in questa categoria la fornitura di prodotti digitali in generale, i software, un sito o pagina web, le offerte forfetarie di servizi Internet. Non vi rientrano i servizi di radiodiffusione e di televisione e telecomunicazione, i cd-rom, i dischetti ecc.



Il Fondo Pensioni per il Personale della C.C.R.V.E. - PALERMO cerca una Società di Gestione del Risparmio ai fini della cessione di un portafoglio immobiliare di sua proprietà

Il Fondo Pensioni per il Personale della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane, con sede in Palermo, Piazza Castelnuovo, n. 35, Codice Fiscale n. 80016830822, iscritto al n. 1385 dell'Albo dei Fondi Pensione COVIP - prima sezione speciale - (il "**Fondo CCRVE**") intende ricevere e valutare offerte per la **selezione di una Società di Gestione del Risparmio ai fini della cessione di un portafoglio immobiliare di sua proprietà** costituito da 89 unità immobiliari non residenziali (il "**Portafoglio**"), mediante: (a) vendita; ovvero (b) vendita e apporto ad un fondo comune di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso, riservato ad investitori professionali, istituito, costituito e gestito dalla stessa SGR.

Le modalità ed i termini della predetta procedura sono descritte nel bando di gara (il "**Bando**") che, unitamente ai relativi allegati, è stato pubblicato il giorno 1 marzo 2017 nella seguente pagina web del Fondo: **www.fondoccrve.it**.

I soggetti interessati dovranno far pervenire al Fondo CCRVE una manifestazione d'interesse, redatta in lingua italiana nel rispetto delle modalità previste dal Bando, indirizzata a: Fondo Pensioni per il Personale della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane, Piazza Castelnuovo, n. 35, 90141 Palermo, entro le ore 18.00 del 14 aprile 2017.

Per eventuali richieste di informazioni, si prega di telefonare al Direttore del Fondo 091 6090335.

Il presente annuncio è un invito a manifestare interesse e non costituisce in alcun modo un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cod. civ., né una sollecitazione all'investimento ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anna Guiducci
Patrizia Ruffini

■ Entro venerdì 31 marzo (termine perentorio) deve essere inviata al **ministero dell'Economia** la certificazione relativa del rispetto degli **obiettivi del pareggio di bilancio 2016** a firma del rappresentante legale, del responsabile finanziario e dell'organo di revisione. Con il Dm 36991 del 6 marzo sono state approvate le modalità operative da seguire per affrontare la prima certificazione finale del pareggio di bilancio.

Le istruzioni interessano tutti gli enti assoggettati ai vincoli di finanza pubblica. Non sono tenuti a inviare la certificazione i comuni istituiti a seguito dei processi di

sione che si sono conclusi entro il 1° gennaio 2016 e i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, cosiddetti del "cratere" (riportati negli allegati 1 e 2 del Dl 189/2016).

Gli enti che nel 2016 hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito dei patti regionali e del patto «orizzontale nazionale» devono altresì attestare, mediante l'apposito prospetto, l'esclusivo utilizzo dei bonus per l'effettuazione di impegni di spesa in conto capitale. Ove ciò non fosse avvenuto, gli spazi ottenuti non rilevano ai fini del conseguimento del saldo, determinando un pari peggioramento dello stesso. Restano, comunque, validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

Per impegni di spesa in conto capitale, precisa il ministero dell'Economia, si intendono gli impegni esigibili nell'anno 2016. A questo fine rilevano anche gli spazi utilizzati a copertura del Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale, da reimpuntare negli anni successivi, purché sussistano le condizioni per la sua costituzione, ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. Quest'ultima precisazione vale anche per gli spazi finanziari attribuiti con il Dpcm del 31 ottobre 2016 per investimenti di edilizia scolastica.

I dati contabili utilizzati per la certificazione devono corrispondere alle risultanze del rendiconto della gestione dell'anno

2016. Qualora la certificazione trasmessa entro il termine sia differente dalle risultanze del rendiconto, gli enti sono tenuti a inviare una nuova rettifica della precedente, entro il 29 giugno 2017.

Il mancato invio del prospetto dimostrativo finale entro il termine perentorio del 31 marzo 2017 determina in capo all'ente la condizione di inadempienza al pareggio di bilancio. Il successivo invio - entro il termine del 30 maggio 2017 - attestante il rispetto del saldo comporta l'irrogazione della sola sanzione relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo. Dopo il 31 maggio i revisori diventano commissari per l'adempimento.

FISCO**Incentivi.** La riscrittura della norma stabilisce un meccanismo di computo più vantaggioso per le imprese

Bonus Sud ricco senza il «netto»

L'agevolazione è commisurata al costo complessivo dei beni acquistati

Alessandro Sacrestano

■ **Bonus investimenti** da calcolarsi sull'investimento lordo. È l'ulteriore novità introdotta nel meccanismo di computo del **credito d'imposta** concesso a fronte di nuovi investimenti nelle **aree in ritardo di sviluppo** del Paese.

La modifica deriva dalla completa riscrittura del comma 101 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, nei commi da 98 a 108 disciplina l'intero bonus.

In particolare, sono le modalità di calcolo dell'investimento agevolabile che mutano radicalmente.

Il vecchio calcolo

In precedenza, infatti, le regole del bonus prevedevano che si distinguesse fra **investimento lordo** ed **investimento netto** agevolabile.

Il discrimine fra il primo ed il secondo aggregato risultava dalla differenza fra l'investimento realizzato e la sommatoria degli ammortamenti fiscalmente dedotti dall'impresa nello stesso periodo, e relativi alla medesima categoria dei beni oggetto di investimento.

Insomma, se l'impresa aveva realizzato un investimento consistente in nuovi impianti, doveva detrarre dal valore degli investimenti realizzati tutti gli **ammortamenti** - fatta eccezione per quelli calcolati sui beni oggetto dell'investimento agevolato - riguardanti gli impianti, e dedotti nell'esercizio di realizzazione dell'investimento.

Tale meccanismo, in vigore sin dalla primissima versione del credito d'imposta, risalente all'articolo 8 della legge n. 388/00, diminuiva drastica-

mente l'appeal del bonus per tutte quelle imprese che, a fronte di nuovi investimenti, presentavano un consistente valore degli ammortamenti, derivanti dai beni strumentali già in dotazione dal passato.

Il nuovo meccanismo

Il nuovo testo del comma 101 dell'articolo unico della Finanziaria 2016, invece, elimina ogni riferimento alla "nettizzazio-

EFFETTI POTENZIATI

Con la sterilizzazione degli ammortamenti saranno premiate anche le aziende con una forte incidenza di beni già in dotazione

Prima e dopo

01 | LE REGOLE PRECEDENTI
In precedenza le regole del bonus prevedevano che si distinguesse fra investimento lordo ed investimento netto agevolabile. Se l'impresa aveva realizzato un investimento consistente in nuovi impianti, doveva detrarre dal valore degli investimenti realizzati gli ammortamenti

02 | IL NUOVO CALCOLO
Il nuovo testo del comma 101 dell'articolo unico della Finanziaria 2016, invece, elimina ogni riferimento alla "nettizzazio-

ne" dell'investimento, sottolineando che il bonus è commisurato esclusivamente al «costo complessivo» dei beni strumentali acquisiti.

La differenza non è di poco conto. Vediamo in pratica come funziona: se si è realizzato un investimento di 7 milioni di euro e si hanno ammortamenti rilevanti, per esempio, pari a 1,2 milioni di euro, il credito d'imposta che spetterebbe ad un'impresa di medie dimensioni (percentuale di aiuto pari al 15%) non è più calcolato sul valore di 5,8 milioni di euro, ossia investimento lordo meno ammortamenti, ma piuttosto sul complessivo valore di 7 milioni di euro, con un guadagno, in termini di maggiore agevolazione fruita, di 180 mila euro in più da spendere in compensazione.


Già con questo esempio si intuisce l'effetto accrescitivo che la modifica apportata col decreto legge Mezzogiorno ha inteso apportare.

Il super beneficio

Tuttavia, il beneficio concreto di tale previsione lo si apprezza maggiormente qualora si ipotizzasse che, invece di presentare un valore degli ammortamenti pari a 1,2 milioni di euro, l'impresa beneficiaria avesse un valore degli ammortamenti prossimo ai 7 milioni di euro, tale da limitare o addirittura azzerare la possibilità di godere del bonus.

Sterilizzando completamente dal calcolo dell'agevolazione gli ammortamenti, invece, anche le imprese con una forte incidenza di beni strumentali già in dotazione godranno appieno degli effetti dell'agevolazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**DLGS IN PARLAMENTO**

Antiriciclaggio, identità «blindata» per chi effettua la segnalazione di operazioni sospette

di **Luigi Fruscione**
e **Benedetto Santacroce**

Maggiori tutele in arrivo per il soggetto tenuto alla segnalazione di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Lo schema di **Dlgs sull'antiriciclaggio ora all'esame del Parlamento**



per i pareri prevede, infatti, una parziale rivisitazione della normativa attualmente in vigore.

IVA

Revoca della lettera d'intento con effetti immediati sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto

di **Emilio De Santis**

Revoca della lettera d'intento con effetto istantaneo. Il fornitore deve applicare l'Iva qualora sia avvenuta la fatturazione di un'operazione per cessione di

beni mobili ad esportatori abituali e la data del documento contabile sia successiva a quella di ricezione della revoca della lettera di intenti. Non rileva che consegna o spedizione dei beni sia intervenuta prima.

CORTE DI CASSAZIONE

Si alla doppia agevolazione prima casa per gli ex coniugi dopo l'omologa della separazione

di **Vincenzo D'Avanzo**
e **Claudio Della Vecchia**

Al momento dell'acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale in data successiva all'omologa della separazione

coniugale, l'ex coniuge può fruire delle agevolazioni prima casa senza attendere la stipula dell'atto notarile di trasferimento alla moglie della propria quota parte dell'immobile acquistato nel periodo di coabitazione.

La versione integrale degli articoli si può trovare all'indirizzo:
quotidianofisco.ilssole24ore.com

Operazioni straordinarie. La risoluzione 27/E di ieri dell'agenzia delle Entrate

Nella fusione eterogenea vanno tassate le riserve

Michela Folli
Marco Piazza

■ **La fusione di una società di capitali in un ente non commerciale** che non eserciti alcuna attività commerciale comporta:

■ in capo alla società incorporata, la tassazione di eventuali riserve in sospensione di imposta;

■ il capo all'ente non commerciale, la tassazione delle riserve di utili della società incorporata (comprese le eventuali riserve in sospensione d'imposta) che sono considerate "distribuite" all'ente non commerciale.

Lo precisa la **risoluzione 27/E del 2017** in cui si coglie, inoltre, l'occasione per ribadire che il principio di neutralità fiscale del passaggio dei beni dalla società incorporata all'ente incorporante è applicabile solo nell'ambito di un sistema di rilevazione dei valori tipico della tassazione dell'imponibile fiscale in base al bilancio e che è proprio delle società che svolgono attività commerciale.

In pratica, la fusione eterogenea di una società di capitali in un ente non commerciale che non svolga anche attività commerciale è trattata come una liquidazione.

Sulla sorte dei beni della società incorporata non confluiti in un'attività d'impresa dell'ente incorporante, già le risoluzioni 152/E e 162/E del 2008 avevano chiarito che gli stessi si considerano realizzati a valore normale - in analogia a quanto disposto dall'articolo 171, comma 1 del Tuir in materia di trasformazione eterogenea - generando plusvalenze imponibili a causa della loro destinazione

ne a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Mancavano chiarimenti espliciti sulla sorte delle riserve di utili (comprese quelle in sospensione d'imposta) della società incorporata.

La risoluzione 27/E in commento conferma che anche nei casi di fusione eterogenea si applica l'articolo 171 del Testo unico, il quale, regolando il regime delle riserve dell'incorporata in caso di trasformazione regressiva, stabilisce

La risoluzione afferma, infatti che solamente in questa evenienza può accadere che le riserve vengano utilizzate per coprire (o meno) perdite d'esercizio, come letteralmente previsto dal comma 1, lettera a) dell'articolo 171.

Sembrerebbe che la preoccupazione dell'agenzia delle Entrate sia che queste riserve sfuggano del tutto alla loro naturale tassazione poiché gli enti non commerciali, di norma, non possono distribuire utili neanche in sede di liquidazione.

Certo è che l'ottenimento di un risultato nel complesso equo passa attraverso diverse eccezioni al tenore letterale delle norme.

Si dà per scontato che un ente non commerciale che non eserciti anche attività commerciali non possa mai trovarsi in uno dei casi previsti dalla lettera a) dell'articolo 171, comma 1 (distribuzione ai soci o utilizzo delle riserve per scopi diversi dalla copertura di perdite), il che non sempre è vero perché l'ente potrebbe, ad esempio, conseguire perdite civili che derivanti dall'attività non commerciale che potrebbero essere coperte con le riserve in sospensione d'imposta ereditate dalla società incorporata (che quindi non sarebbero tassabili).

Va comunque ricordato che l'articolo 171 del Testo unico richiama l'articolo 170, comma 5 e quindi l'utile imponible (ferma restando la tassazione delle riserve in sospensione in capo alla società incorporata) dovrebbe essere limitato all'eccezione rispetto al costo della partecipazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In breve**DDL POVERTÀ**

Altro sì al reddito di inclusione Domani il voto finale del Senato

Sarà sottoposto domani al voto finale dell'Aula del Senato il Ddl con le misure di contrasto alla povertà. Il testo ieri ha superato l'esame degli emendamenti senza modifiche rispetto a quello approvato da Montecitorio. Il provvedimento contiene una delega al Governo per adottare il "reddito di inclusione", una misura nazionale di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale. Il Governo è delegato inoltre al riordino delle

prestazioni di natura assistenziale di contrasto alla povertà (escluse le prestazioni per la fascia di popolazione anziana non più in età lavorativa, quelle a sostegno della genitorialità e quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità). Infine viene previsto un intervento per rafforzare il coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali così da garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni.

SENATO

Ancora un rinvio in Parlamento alla riforma del processo penale

Slitta la discussione parlamentare sulla riforma del processo penale. Impegnata sul voto degli emendamenti al disegno di legge per il contrasto alla povertà, l'Aula del Senato, per decisione della capigruppo, ha rinviato alla prossima settimana l'esame della riforma. Domani, infatti, si prevede che la commissione Giustizia di Palazzo Madama esamini prima l'emendamento annunciato dal Governo

sulle intercettazioni e poi i voti. Solo dopo potrebbe tornare all'attenzione dell'assemblea che si pronuncerà quasi certamente con il voto di fiducia. Il provvedimento contiene una serie di importanti novità con riferimento al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento penitenziario e all'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

ADEMPIMENTI

Via allo standard Assosoftware: fatturazione elettronica automatica

Al via lo standard Assosoftware per automatizzare la fatturazione elettronica. Lo annuncia in una nota l'Associazione nazionale produttori di software gestionale e fiscale che dà notizia della sottoscrizione di un protocollo di intesa tra le principali software house che possono quindi offrire i benefici a oltre 300.000 imprese clienti. «Con la creazione dello standard -

dice Bonfiglio Mariotti, presidente di Assosoftware - le imprese che si scambiano fatture elettroniche potranno acquisire in modo automatico tutti i dati in esse contenuti e ottenere tutti i vantaggi offerti dalla loro elaborazione ai fini gestionali, contabili e Iva». Lo standard mette a disposizione dei soggetti che trattano le informazioni una codifica condivisa all'interno del tracciato B2b della fatturazione elettronica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stabili organizzazioni. Dal 2017 defiscalizzata la conversione in valuta delle gestioni contabili estere

Per i saldi in euro ora scatta la semplificazione

Giorgio Gavelli
Pietro Vitale

■ Da quest'anno, la conversione dei saldi delle **gestioni contabili estere** (stabili organizzazioni/contabilità plurimonetaria) non dovrebbe più generare componenti fiscali rilevanti.

La norma

L'articolo 7-quater del Dl n. 193/2016 modificando l'articolo 10, comma 2, Tuir, impone a livello fiscale l'uso del medesimo cambio utilizzato in bilancio. Per gli esercizi solari, la nuova regola si applica dal 2017 ma, potenzialmente, è applicabile già dal 2016 (il comma 3, dell'articolo 7-quater fa, infatti, salvi i comportamenti pregressi in linea con la nuova regola). Il comma 4, permette inoltre, a partire dal 2017, di dedurre per quinti la Riserva di traduzione in euro (qualora) tassata e risultante dal bilancio 2016.

Le novità

Per la conversione in euro delle gestioni contabili in valuta:

● ai fini contabili (Oic 17 paragrafo 120-128, Oic 26 paragrafo 23 e Ias 21) occorre ed occorre usare: i) il cambio a pronti alla data di bilancio per la traduzione delle attività e passività monetarie; ii) cambio spot/medio di periodo per le voci di conto economico. Ciò portava e porta a suddividere in due

L'ALTRA NOVITÀ

A partire da quest'anno sarà anche possibile dedurre per quinti la riserva di traduzione se tassata e risultante dal bilancio 2016

parti la Riserva da traduzione in euro: 1) quella che accoglie il differenziale di cambio per la quadratura tra conversione del conto economico e stato patrimoniale; 2) quella relativa all'applicazione di un diverso tasso ai saldi patrimoniali dell'esercizio precedente.

● ai fini fiscali: i) prima delle modifiche occorreva utilizzare

il cambio di fine periodo per la conversione dei saldi patrimoniali ed economici (cioè anche in base ad un interpello non pubblicato dall'agenzia delle Entrate). A seguito delle modifiche, il cambio di bilancio avrà piena rilevanza fiscale; ii) per le sole stabili organizzazioni le differenze cambio rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrevano e tuttora, post modifiche, non concorreranno alla formazione del reddito.

L'irrilevanza fiscale

La prima parte della riserva esprime la rivalorizzazione del conto economico al cambio di fine periodo e pertanto, mentre prima era un componente fiscalmente rilevante (con tassazione del differenziale tra cambio spot/medio rispetto a quello di fine periodo), adesso si ritiene che non lo sia più in quanto il cambio spot/medio con cui vengono contabilizzati le voci di conto economico rileva anche ai fini fiscali per effetto della nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 10.

La tassazione della riserva

La tassazione della riserva non poteva più essere recuperata (per effetto della irrilevanza delle variazioni del cambio sui saldi dell'esercizio precedente) se non alla chiusura della gestione estera in valuta con definitiva conversione dei saldi in euro. Per l'Agenzia ciò valeva ai fini Ires in quanto ai fini Irap rilevava, per presa diretta dal bilancio, solo quanto imputato a conto economico al cambio spot/medio. Tale posizione dell'Agenzia, tuttavia, era alquanto criticabile in quanto la parte tassata della riserva non rifletteva un realizzo degli utili/perdite sui cambi, che si sarebbe avuto solo in sede di chiusura della gestione contabile estera o di abbandono della moneta funzionale (Assonime, circolare n. 27/2016).

I soggetti Ias

Si ricorda che i soggetti Ias operanti prevalentemente in valuta diversa dall'euro sono tenuti ad usare come moneta di conto tale valuta funzionale diversa da

**Stabile organizzazione**

● La stabile organizzazione individua una sede d'affari in Italia di un'impresa estera o una sede d'affari estera di una società italiana. È regolata dall'articolo 5 del modello di convenzione Ocse e, se più favorevole, dall'articolo 162 del Tuir. Si tratta di un soggetto privo di personalità giuridica e assolve a una funzione fiscale di collegamento territoriale con il Paese della società (estera o italiana) di cui è emanazione. La stabile organizzazione può essere materiale, se c'è un insediamento permanente costituito da un luogo fisico a disposizione, o personale, se è rappresentata da un agente dipendente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVENTO

Sui contanti sistema in corto circuito

di **Vittorio Emanuele Falsitta**

L'articolo 12 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 stabilisce che gli **investimenti e le attività di natura finanziaria** detenute all'estero, salva prova contraria, si presumono costituite con **proventi sottratti all'imposizione**.

La tesi sul fatto ipotizzata dalla legge (ossia, che le attività estere siano state sottratte all'imposizione) è solo provvisoria: è vera, in altri termini, fino a quando il contribuente non ne fornisca una opposta credibile.

Ma quali caratteristiche deve avere la proposizione sui fatti contraria alla tesi di legge? Sui

punto l'agenzia delle Entrate ha sempre preteso rigorosi riscontri documentali alle affermazioni di parte, sebbene, durante la **collaborazione volontaria**, ciò sia avvenuto, correttamente, con una certa attenuazione di quel rigore. E così, quanto più le attività estere sono rappresentate da beni documentati (ad esempio rela-

zioni bancarie, partecipazioni, oro e immobili) tanto più sarà possibile ricostruirne l'origine e, nel caso, la non imponibilità in tutto o in parte.

Vadasi, per converso, che se i beni non sono documentati, come il denaro contante, che per natura ricusa la propria rilevazione, la tesi provvisoria della legge, in ragione della posizione interpretativa assunta dall'agenzia delle Entrate, finisce per diventare un giudizio definitivo. Ciò, laddove l'interessato avesse risparmiato in anni non più accertabili il proprio patrimonio (oppure se questo fosse in tutto o in parte derivato da fatti non imponibili), poiché

non sarebbe in grado di offrire prove documentali dirette, l'impostazione ufficiosa finirebbe per sottrargli la possibilità di assolvere solo le imposte dovute.

Su questo punto considero, succintamente, tre prospettive di riflessione che tendono a mostrare l'inadeguatezza della prassi amministrativa ricordata.

La prima: vi sono modelli razionali di conoscenza (attinti dalla scienza epistemologica) che consegnano risultati massimamente attendibili e, per questa via, indubbiamente utilizzabili anche dall'agenzia delle Entrate. Mi spiego meglio. La non imponibilità del denaro

contante (il fatto ignoto) può essere conosciuta sulla base di una narrazione che - a prescindere da documenti diretti - collega "tracce" (quelle lasciate dalla condotta del soggetto che ha agito) all'interno di un sistema razionale (deduttivo e/o induttivo) capace di dimostrare che la non imponibilità sia l'ipotesi più attendibile. Oltre al diritto penale e quindi alla scienza giuridica, tali modelli di conoscenza sono adottati pressoché ovunque.

La seconda: non solo l'articolo 12, in rassegna, stabilisce affatto alcuna limitazione alla prova contraria (la "stenosi" dimostrativa è opera esclusiva delle mani amministrative e, per giunta, davvero poco dibattuta), ma bandire la prova non documentale avrebbe la conseguenza di un'illegittima metamorfo-

si: trasformerebbe la presunzione semplice che esiste nella legge in presunzione assoluta che non esiste; per modo che, quanto ai contanti, s'imporrebbe ingiustamente solo la tesi dell'imponibilità a priori delle somme.

La terza e ultima considerazione (molto pragmatica): mi domando come la collaborazione volontaria del denaro contante possa sedurre se, per ben che vada, verrebbe tassato di questo bene anche ciò che normalmente non sarebbe tassabile. Insomma, l'assenza di aperture amministrative sulla prova della non imponibilità del contante avrebbe l'effetto non già di accendere il procedimento premiale (lo auspichiamo tutti) ma, semmai il contrario, come farebbe la miccia bagnata collegata alla bomba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAVORO

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

Adempimenti. Comunicazione ai ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico e al Garante per la privacy

Tripla notifica per i call center

Vanno quantificati i dipendenti coinvolti dalla delocalizzazione

FOCUS



**Francesca Gaudino
Raffaele Giarda
Uberto Percivalle**

Gli operatori che hanno già o vorranno delocalizzare un'attività di call center in un Paese extra Ue devono inviare tre comunicazioni preventive ad altrettanti destinatari. Questo l'effetto delle modifiche introdotte con la legge di Stabilità 2017 all'articolo 24 bis del decreto legge 83/2012.

In particolare, l'operatore che decide di localizzare l'attività, anche mediante affidamento a terzi, dovrà darne comunicazione al ministero del lavoro e all'Ispettorato nazionale del lavoro, al ministero dello Sviluppo economico, al Garante per la privacy. Le comunicazioni sono tre, distinte per contenuti, e vanno date almeno trenta giorni prima dell'effettivo trasferimento (per le delocalizzazioni già in essere all'entrata in vigore della norma, avvenuta lo scorso 1° gennaio, avrebbero dovuto essere inviate entro il 2 marzo 2017).

Ministero del Lavoro

La comunicazione al ministero del Lavoro e all'Ispettorato è unica. Fino al 28 marzo 2017 consiste in un modello (Uni_Deloc_Call_Center) formato excel, da spedire via email, mentre a decorrere da quella data il modulo dovrà essere compilato telematicamente, accedendo al portale Cliclavoro. Questo chiariscono la nota ministeriale 33/1328, le FAQ dello stesso ministero e le istruzioni sul sito dell'Ispettorato.

Nel modulo vanno indicati, oltre ai dati identificativi dell'operatore economico che delocalizza e dell'eventuale operatore terzo, il numero degli addetti la cui posi-

zione lavorativa è stata modificata in conseguenza della delocalizzazione, precisando la modifica subita (il ministero ipotizza, ad esempio, cambio di mansioni, trasferimento, riduzione d'orario e licenziamento) nonché l'unità produttiva in cui siano (o siano stati) occupati.

Nei fatti, la comunicazione di tali informazioni potrebbe non essere così semplice: le modifiche dei rapporti di lavoro potrebbero essere distribuite nel tempo, sia per esigenze organizzative, sia per la necessità di consultazioni e trattative. Non è chiaro se in tal caso occorrono comunicazioni integrative, né se i contenuti della comunicazione debbano dar conto

IL PROBLEMA

Potrebbe non essere possibile individuare subito i lavoratori che subiranno variazioni di orario, mansioni e sede o che saranno licenziati

di modifiche previste ma non ancora attuate.

Sviluppo economico

La comunicazione al ministero dello Sviluppo economico dovrà essere fatta tramite il modello messo a disposizione sul sito del Mise e secondo la nota informativa, le istruzioni del 31 gennaio 2017 e le FAQ ministeriali. Nel modulo andranno indicate le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati, nonché il Paese ovesiano stati collocati, e gli estremi della iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (come richiesto dal nuovo articolo 24 bis del Dl 83/2012).

Nel caso in cui il servizio sia stato affidato a una impresa terza, do-

vrà essere allegata copia del relativo contratto, in modo da dimostrare che questo preveda l'obbligo di questa ultima di iscriversi al Registro.

Garante della privacy

Per la comunicazione al Garante, lo stesso ha reso disponibili sul proprio sito due modelli: uno per gli operatori economici che intendono localizzare le attività di call center in Paesi terzi successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina; l'altro per il caso in cui la localizzazione sia avvenuta prima dell'entrata in vigore.

Nel rispetto del principio di semplificazione stabilito dal Codice dell'amministrazione digitale, non è richiesta la comunicazione al Garante delle numerazioni telefoniche che sono utilizzate per l'attività di call center delocalizzati. Tale obbligo informativo è considerato assolto tramite la comunicazione prevista al ministero dello Sviluppo economico. È da notare che con la deliberazione del 16 febbraio 2017, relativa al piano di attività ispettive del Garante per l'anno 2017 (da gennaio a giugno), è stato precisato che saranno focalizzate sui trattamenti di dati personali effettuati per attività di telemarketing.

La sanzione, in caso di ritardo o omissione comunicazione, è pari a 150.000 euro per singola comunicazione mentre, in relazione alle delocalizzazioni già attive (per le quali era necessario inviare la comunicazione entro il 2 marzo) la sanzione è pari a 10.000 euro per ogni giorno di ritardo. La gravosità delle sanzioni, unitamente al fatto che le istruzioni operative dei ministeri e della Autorità sono state completate di recente, consiglierebbe almeno una estensione del termine, ormai scaduto, del 2 marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Requisiti e caratteristiche

STRUTTURE PIÙ PERSONALE

Secondo la definizione fornita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il call center è «un insieme di risorse umane e di infrastrutture specializzate che consente contatti e comunicazioni multicanale con gli utenti attraverso più mezzi, per esempio telefonia, internet, posta» (articolo 1 della delibera 79/09/CSP)

ATTIVITÀ ANCHE NON PREVALENTE

Per ministeri e Garante, gli «operatori economici» tenuti a effettuare le comunicazioni in caso di delocalizzazione in un paese extra Ue sono quelli che «svolgono attività di call center utilizzando numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico, a prescindere dalla prevalenza o meno dell'attività di call center rispetto al complesso delle proprie attività». Quest'ultima precisazione supera la circolare 14/2013 del ministero del Lavoro, che aveva ristretto l'applicazione della precedente disciplina sui call center alle aziende che svolgevano in via assolutamente prevalente (core business) tale attività

SERVIZI AL MERCATO

Per «operatori economici» si intendono, ai sensi del Codice dei contratti pubblici «coloro che offrono beni e servizi sul mercato a prescindere dalla forma giuridica di riferimento» il che, secondo il ministero del Lavoro, esclude gli operatori senza fini di lucro. Ricordiamo poi che la norma si applica indipendentemente dal numero di dipendenti, mentre quella precedente valeva per i call center con almeno venti dipendenti

Contratti. Spinta per sperimentare l'inquadramento unico

I tessili puntano su flessibilità e accordi di secondo livello

Giampiero Falasca

L'accordo per il rinnovo del Ccnl per l'industria tessile, siglato il 21 febbraio rafforza la spinta a investire sul secondo livello contrattuale, aumentando il valore di un istituto - l'elemento di garanzia retributiva - che è alternativo a importi concordati tramite la contrattazione aziendale. Tale valore viene incrementato a 250 euro lordi per il 2017, salendo a 300 euro lordi sia per il 2018 che per il 2019 (il vecchio contratto riconosceva una somma di 200 euro per ciascun anno).

L'intesa prevede l'impegno delle parti a dare attuazione alle norme contenute nel testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, definendo criteri e procedure per ampliare l'efficacia e l'esigibilità della contrattazione nazionale e aziendale.

Vengono inoltre rinnovate in maniera importante le regole sui contratti flessibili. Per il contratto a termine viene prevista la possibilità di superare la durata di 36 mesi per lo svolgimento di alcune mansioni legate a eventi specifici (per esempio le vendite stagionali), e viene previsto un limite quantitativo massimo del 30% dei lavoratori a tempo indeterminato (con delle franchigie per i datori che hanno fino a 5 dipendenti), calcolato come media annua dei contratti a termine, elevabile a opera della contrattazione aziendale, e non applicabile per eventi specifici. Nel computo di tale percentuale rientrano i contratti di somministrazione a tempo determinato, che in ogni caso non possono superare la soglia del 10%, e quindi risultano soggetti a limiti più stringenti.

L'accordo si occupa anche

dell'inquadramento unico, invitando le imprese ad avviare sperimentazioni in azienda, su base volontaria e in collaborazione con le rappresentanze sindacali unitarie.

Cambia in maniera significativa la normativa su permessi, assenze e ferie.

Fino al 31 dicembre 2018 si prevede - in attuazione della legge 232/2016 - l'obbligo, per il padre lavoratore, di astenersi -

entro 5 mesi dalla nascita del figlio - per un periodo di 2 giorni (4 nel 2018).

Per i congedi parentali viene introdotto l'obbligo di presentare richiesta scritta con un preavviso di 15 giorni, indicando inizio e fine del periodo di fruizione e modalità di utilizzo del permesso, se su base oraria o giornaliera.

In tema di malattie, l'accordo si fa carico di definire azioni di contrasto al fenomeno di "assenteismo anomalo", caratterizzato dalla concentrazione delle assenze in determinati periodi: viene decisa l'istituzione di un gruppo di lavoro cui è affidato il compito di analizzare il fenomeno e definire delle proposte per gestirlo.

Per quanto riguarda le ferie, l'intesa stabilisce la facoltà per le imprese di imporre un periodo di fruizione di due settimane consecutive, a condizione che la richiesta sia giustificata da esigenze organizzative o tecnico-produttive, prevedendo comunque la possibilità per il dipendente di godere di un ulteriore periodo continuativo di ferie della durata di una settimana nei mesi compresi tra giugno e settembre. Le parti si impegnano anche ad armonizzare le regole esistenti per le varie qualifiche.

Infine, viene prevista l'istituzione di un fondo di assistenza sanitaria, che avrà il compito di erogare trattamenti integrativi di quelli pubblici. Il fondo dovrà essere finanziato con un contributo aziendale di 12 euro al mese per ciascun addetto, da pagarsi a partire dal 1° gennaio 2018 (la data di avvio effettivo del fondo potrebbe, invece, essere successiva).

ASSENZE

Congedi parentali fruibili con preavviso di 15 giorni Gruppo di lavoro per gestire e analizzare le malattie in determinati periodi

Quotidiano del Lavoro



AMMORTIZZATORI

Aziende strategiche con la Cigs «allargata»
di Mauro Marrucci

Entra a regime la normativa di sostegno per le aziende di rilevante interesse strategico nazionale le quali abbiano fatto ricorso alla Cassa integrazione straordinaria.

quotidianolavoro.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovi progetti e un futuro internazionale per un'impresa storica che vanta 85 anni di esperienza in componenti elastici



Emilio Longoni

Risale al 1932 la fondazione del Mollificio Lombardo da parte di Emilio Longoni: 85 anni di "molle in famiglia", come si legge nella monografia aziendale. Dopo Emilio fu il turno dei fratelli Piero e Gianni, mentre oggi alla guida della società vi è ancora un Emilio Longoni

ni, nipote del fondatore, AD e Direttore Generale. Un'impresa familiare, ma la cui gestione negli anni ha assunto una connotazione marcatamente manageriale, con il totale coinvolgimento e la responsabilizzazione dei dipendenti e l'orientamento all'export. Emilio

Longoni spiega che tuttora destina il 4% delle totali ore lavorate alla formazione, soprattutto dei talenti più giovani che, sentendosi coinvolti, condividono e perseguono con entusiasmo e partecipazione gli obiettivi aziendali. Ma come si prospetta l'anno che ver-

rà per il Mollificio Lombardo, specializzato in componenti elastici per i comparti elettromeccanico, elettronico, automobilistico, aeronautico, medicale, comunicazione e sicurezza? Come ci ha illustrato l'AD, il 2017 s'inaugura con previsioni di crescita per il giro d'affari estero, come del resto è già avvenuto nel 2016. Attualmente i mercati stranieri generano il 35% del giro d'affari, ma si punta ad implementare tale quota con una percentuale a doppia cifra. Sicuramente il polo produttivo in Brasile, nello stato del Parana, il cui progetto risale a due anni fa, ma che opera a pieno regime da circa un anno, ha contribuito all'incremento del turnover derivante dall'estero. Il Mollificio Lombardo do

Brasile non rappresenta una delocalizzazione, poiché l'elevata qualità e la conformità dei componenti elastici per il mercato europeo ed extra europeo è garantita esclusivamente dallo stabilimento italiano di Carvico. Emilio Longoni la definisce piuttosto una "localizzazione" che consente al team di lavoro di seguire e servire direttamente in loco il promettente mercato brasiliano. Ma il progetto d'insediamento oltreconfine non finisce qui: l'idea è di aprire in un futuro non lontano, altre sedi in terra straniera, in primis negli USA. Dunque, sguardo sempre rivolto all'avvenire per questa impresa dal background storico d'immenso valore: in fondo rimanere sulla cresta dell'onda per oltre 80 anni, superare periodi bellici e congiunture economiche negative non è cosa da poco. Vi sono capisaldi che segnano la differenza, come l'investimento costante in nuove tecnologie e macchinari (mediamente investiamo il 13% del fatturato) di ultima generazione, come ad esempio le stampanti 3d per garantire lo stampaggio di prototipi con tempi e costi che in passato erano obiettivamente inimmaginabili. E, come già accennato, credere nelle nuove leve in modo da creare un sottobosco organizzativo ottimizzato per il futuro. Emilio Longoni sottolinea come sia importante preparare sin da ora un terreno fertile per coloro che verranno dopo di lui, creando una

struttura che sia pervasa da quel concetto etico del lavoro che non è mai venuto meno nelle generazioni precedenti, guidate dai principi di serietà, fiducia, trasparenza, riservatezza, imparzialità e massimo rispetto per collaboratori, clienti e fornitori. Anche la qualità è una peculiarità del Mollificio sin dalla data di fondazione, mentre dal 1996 è garantita dal GSQ (Gestione Sistema Qualità) in accordo alla Norma ISO 9001. Da maggio 2008 è stata inoltre conseguita la certificazione ISO TS 16949 per il settore automotive. Prossimamente è prevista la certificazione secondo la Norma ISO 14000 e secondo la ISO 9100 per il settore aeronautico. In altre parole, il Mollificio Lombardo destina la massima attenzione a tutta la filiera organizzativa, massimizzandone il monitoraggio e il rapporto costo-prestazioni introducendo i saldi principi di lean-production e di eccellenza in tutte le aree aziendali. Un'altra grande E recente novità per il Mollificio Lombardo è il progetto Teamwork, attivo da un paio d'anni e i cui frutti iniziano a matu-

rare proprio ora. Di cosa si tratta esattamente? Teamwork è una rete di sette aziende lombarde tra loro complementari legate da un accordo di gentlemen agreement, orientata a offrire servizi a 360° al comparto automotive soprattutto in Germania, un mercato tradizionalmente difficile per gli italiani. Tuttavia, grazie a un perfetto gioco di squadra che permette alla "rete" d'impegnarsi di offrire ai clienti

prodotti finiti e assemblati di qualità potendo contare su un capocorrente unico e affidabile, il successo è giunto meritatamente e le prospettive sono realmente incoraggianti. Fare "rete" significa dunque esprimere al meglio le capacità di un saper fare italiano che spesso è sofferito da campanilismi e burocrazia. Teamwork è la testimonianza più evidente che anche in

Italia fare rete, e bene, si può. Il 2017 si prospetta dunque come un anno di grandi commesse per il Mollificio Lombardo, che di generazione in generazione, persegue sempre il medesimo obiettivo: investire nella tecnologia e nel servizio per soddisfare le richieste di una clientela esigente e globale, con grande focus sulle risorse umane che rappresentano la continuità per il futuro.

dal 1932
MOLE

Mollificio Lombardo S.p.A.

Via Conte Morlani 13 - Carvico (BG)
tel. +39 035 438811
www.mollificio Lombardo.molle.com



GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

**MISURE CAUTELARI**
Si alla dimora
se anti-recidiva

Si alla sostituzione degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora per il responsabile della regione accusato di aver usato fondi europei per la ristrutturazione della casa del direttore generale. La Cassazione respinge il ricorso del Pm che riteneva necessaria la misura più restrittiva. Per la Suprema corte il giudice deve calibrare la stretta necessità delle misure sull'inviolabilità del diritto coinvolto. L'obbligo di dimora era sufficiente a scongiurare la recidiva perché evitava il contatto tra l'incolpato e la struttura dell'ente.

Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 7 marzo 2017 n. 10958

GRATUITO PATROCINIO
Il Cnf chiede
un tavolo di lavoro

Il Consiglio nazionale forense chiede al ministro della Giustizia, Andrea Orlando, un tavolo di lavoro sul patrocinio a spese dello stato. Per il presidente del Cnf, Andrea Mascherin, l'istituto ha gravi criticità: quasi una forma di disappiacimento. Disfunzioni da attribuire ai contrasti più o meno reali di alcune norme e alla poca chiarezza delle disposizioni che hanno consentito il consolidarsi di orientamenti non in linea con la ratio della norma.

Crisi d'impresa. La Cassazione ribadisce i limiti non valicabili dallo strumento di gestione del debito

Concordato a rischio di abuso

L'apertura del fallimento non può essere ostacolata da misure dilatorie

Alessandro Galimberti

MILANO

Anche nella **crisi di impresa** esiste un **abuso del diritto**. Lo ribadisce la **Corte di cassazione** - Prima civile, sentenza n° 5677/17, depositata ieri - sottolineando che la **richiesta di concordato preventivo**, tantopiù reiterata, non può essere utilizzata a fini meramente dilatori. In questo caso, non solo la procedura non può evitare l'apertura del fallimento - scotto reale dell'operazione - ma integra in tutto e per tutto un'ipotesi di abuso del diritto da parte del debitore.

Il processo deciso in ultima istanza era partito da una complicata procedura fallimentare, relativa a un'azienda situata a cavallo tra il Lazio e la Campania. L'impresa si era vista revocare un primo concordato preventivo dai giudici di Napoli, seguita da una nuova proposta

di piano che la società stessa revocava nelle more di una questione di competenza con il tribunale di Latina. Nel frattempo l'amministrazione societaria aveva trasferito la sede in Lussemburgo, cancellandosi dal registro delle imprese. Depositata le prime istanze di fallimento, l'azienda proponeva nuove ipotesi di concordato preventivo, che però venivano respinte dai giudici laziali che contestualmente stabilivano anche la giurisdizione del giudice italiano. Veniva quindi aperto il fallimento, confermato dalla Corte d'appello capitolina.

Secondo i giudici di merito, il trasferimento all'estero era manifestamente fittizio, per la «costanza della situazione di insolvenza» e per gli artifici contabili tesi a dissimularla. Insolvenza che peraltro risaliva ad almeno ai due anni precedenti l'insacco delle procedure concorsuali, e

che venne riconosciuta dalla stessa declaratoria fallimentare solo due mesi dopo la "delocalizzazione" fittizia.

La Cassazione ha in primo luogo riaffermato il principio di giurisdizione "estesa" se la società di capitali in decozione «già costituita in Italia che abbia trasferito la sede legale all'estero dopo il manifestarsi della crisi di impresa» non abbia dato seguito anche al trasferimento effettivo dell'attività imprenditoriale. Nel caso specifico i giudici sottolineano che gli elementi portati a sostegno della delocalizzazione erano in sostanza una mera bozza di bilancio, fatture prive di oggettivi riscontri, mancanza di riferimenti ai potenziali contraenti e eventuali rapporti bancari esteri, circostanze valutate in modo incensurabile dai giudici di merito.

Quanto ai rapporti tra le due procedure concorsuali - la pro-

posta concordataria e il fallimento vero e proprio - la Corte boccia il prospettato automatismo di sbarramento della prima sul secondo. A giudizio della Cassazione il carattere meramente dilatorio della proposta concordataria - peraltro reiterata nel caso specifico - è «indubbiamente abusivo», manifestandosi in un vero e proprio «abuso del diritto del debitore, essendo funzionale ad allungare i tempi tesi a pervenire alla regolazione dello stato di dissesto». Abuso che ricorre, chiosa infine l'estensore «quando in violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidenti stradali. Non c'è lucro cessante da risarcire se la moglie subentra nell'attività

La vedova sostituisce il marito? Niente danni

Patrizia Maciocchi

ROMA

Non ha diritto al **danno patrimoniale da lucro cessante** la **vedova dell'amministratore unico** di una società che assume il ruolo del marito dopo la morte di questo in un incidente stradale. La **Corte di cassazione** (sentenza 5605) accoglie il ricorso dell'assicurazione contro la decisione della Corte d'appello di riconoscere alla signora il danno patrimoniale, a differenza da quanto stabilito dai giudici di primo grado.

Secondo i giudici di prima

istanza, infatti, con l'avvicendamento alla guida della società il reddito della famiglia era rimasto invariato. Diverso il punto di vista della Corte d'appello che aveva considerato irrilevante, ai fini della liquidazione del danno per la morte del congiunto, il fatto che la vedova, prima casalinga, avesse assunto l'incarico del marito, con i relativi redditi. Per la Corte territoriale infatti la cosiddetta *compensatio lucrum cum danno* - il principio in base al quale il giudice, deve tenere conto non solo del pregiudizio ma anche degli eventuali van-

taggi per il soggetto danneggiato - non opera quando vantaggi e svantaggi hanno cause diverse e il fatto illecito è stato solo l'occasione per il loro prodursi.

L'assicurazione nel suo ricorso fa presente però ai giudici che, nel caso esaminato, non si ragionava di un'ipotesi che rientrava nel raggio d'azione della «compensazione», ma semplicemente di una circostanza in cui mancava la prova del danno. La Cassazione accoglie il ricorso dell'assicurazione. Di «compensazione» - precisa la Suprema corte - si può discutere solo

in presenza di un pregiudizio patrimoniale accertato, le cui conseguenze siano in parte eliminate dalla percezione di emolumenti o altre utilità.

Ma non era questo il caso. Nello specifico, il reddito che la società erogava al defunto e che lui versava alla famiglia fu poi attribuito alla moglie, che allo stesso modo lo destinò al nucleo familiare. Non era stata, quindi, una perdita compensata da altre entrate: semplicemente non c'era stata una perdita patrimoniale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consiglio di Stato. Permesso se c'è fruibilità

Costruzione libera quando il soppalco è solo un ripostiglio

Guglielmo Saporito

Soppalchi liberi purché non fruibili ma meri ripostigli: lo sottolinea il **Consiglio di Stato** con la sentenza n. 985. È necessario, invece, un permesso di costruire per i soppalchi non modesti, che aumentino la superficie dell'immobile in modo significativo. Il soppalco deve essere uno spazio aggiuntivo la cui consistenza va apprezzata caso per caso, in relazione alle caratteristiche del manufatto che non deve apparire ristrutturato (articolo 3 comma 1, Dpr 380/2001), e quindi non deve generare un incremento delle superfici dell'immobile e del carico urbanistico (Cds sentenza 4468/2014).

Non è invece richiesto il permesso di costruire per interventi minori, quando cioè il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell'immobile, ad esempio quando la struttura non sia suscettibile di utilizzo come stanza di soggiorno. Nel caso esaminato, il Comune di Roma aveva emesso un'ordinanza di demolizione che i giudici hanno annullato perché l'intervento generava, al livello inferiore, un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta (mt.1,50), tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone: si trattava di un ripostiglio. Al livello superiore, vi erano invece due finestre, la superficie era di circa 20 mq, con attacchi per impianti idrici ed elettrici. La necessità di un titolo edilizio riemerge quando il soppalco realizzato abbia superficie di 20 mq, e sia posto a mt. 1,98 dal soffitto, ampliando in maniera significativa la superficie calpestabile di un immobile destinato ad attività commerciale, creando autonomi spazi in que-

sto caso, l'intervento è stato qualificato di ristrutturazione edilizia, con aggravio del carico urbanistico (sentenza 4468/2014). Per gli edifici produttivi, alcune regioni (quali il Piemonte) hanno reso elastica, nei loro "piani casa", la possibilità di realizzare soppalchi, estendendo principi di libera utilizzazione (attraverso il cambio di destinazione) all'interno della stessa categoria di immobili a destinazione produttiva.

Tornando alle ipotesi residenziali, anche nel caso di soppalco realizzato all'interno di una abitazione con putrelles di ferro della superficie di oltre

IL QUADRO

La consistenza dello spazio aggiuntivo va valutata caso per caso: pesano assenza di ristrutturazione e incremento della superficie

100 mq, è necessario un permesso di costruire, non bastando la presentazione di una Dia: la sanzione per abusività è la demolizione.

Più in dettaglio, se l'immobile è vincolato, è necessario anche il nulla-osta della Soprintendenza qualora il soppalco riguardi di un vano soggiorno, per una superficie pari alla metà dell'alloggio: il provvedimento dell'autorità è necessario anche se la struttura può apparire come mero arredo interno, all'occorrenza eliminabile. Dimensioni e materiali, hanno quindi rilievo ai fini delle normative edilizie, e si sommano ad eventuali previsioni per caratteristiche locali, ad esempio di tipo antismico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PROMOZIONALE A CURA DI PUBBLIMEDIAGROUP

Aziende & Territorio L'offerta sempre puntuale è una delle caratteristiche principali che fa primeggiare le società che operano nella regione

Sviluppo e tecnologia per fare grande un'azienda

Le imprese dell'Emilia Romagna sempre all'avanguardia quando si parla di innovazione e capacità d'investimento



Macchina per assemblaggio pennarelli

Innovazione e qualità Ecco l'assoluta garanzia dei macchinari di Sycma

Qualità e innovazione: sono le prerogative che hanno permesso a **Sycma Srl**, specializzata nella realizzazione di macchinari per l'assemblaggio, di crescere fino a diventare un punto di riferimento per diverse grandi società, in particolare nei settori articoli per la scrittura e cosmetica. Storia nata nel 2004 quando l'attuale amministratore, il Dott. Fausto Filippi, creò Sycma insieme alla francese CER. «Si può dire - sostiene - che uno cercava l'altro». Sycma sta per Systems e Machines con in mezzo la C di CER. «Le due esperienze trovarono forte sinergia, proponendo ai clienti soluzioni tecnologiche complete, aprendo a Sycma un importante mercato nel packaging cosmetico». Nel 2006 CER viene ceduta all'americana ITW. Nel frattempo il mercato cosmetico e quello degli articoli per la scrittura si confermano settori strategici di Sycma, che guarda con attenzione anche ad altre aree, come il

biomedicale e la profumeria. La nuova svolta nel 2012, quando la società entra a far parte del gruppo Vetraco, condividendo con la grande famiglia Guerini progetti e strategie. «Abbiamo registrato una crescita tale che due anni dopo abbiamo acquistato una nuova struttura di oltre 1.000 mq a Savignano sul Panaro, nel Modenese, dove oggi c'è il nostro nuovo sito produttivo». Sycma ha in forza una decina di dipendenti, che possono crescere a seconda delle esigenze. Il fatturato 2016 è stato di 2,5 milioni: dato di tutto rispetto ma che Filippi conta di raddoppiare in pochi anni: «La proficua collaborazione con Vetraco ci ha aperto un mercato di dimensioni tali che questa crescita sarà fisiologica». E la crescita del fatturato sarà accompagnata da quella del personale. Sempre con la stessa missione: diventare leader di settore attraverso livelli di qualità e innovazione sempre più elevati. Info: www.sycma.it ■

Con Centrum prima di tutto c'è la sicurezza

Mezzo secolo di esperienza per garantire massima sicurezza. **Centrum**, nata nel 1993 a Carpi (Modena), fa leva sulla precedente trentennale formazione sul campo dei fondatori, Enrico Catellani, Lamberto Grazioli e Remo Guandalini (ai quali si è aggiunto Andrea Guandalini). «Il lavoro - dice Catellani - ha portato una forte fidelizzazione con i nostri Clienti e i nostri oltre 10.000 impianti. Ci occupiamo di progettare, installare e mantenere sistemi di sicurezza come: antintrusione, controllo accessi, rivelazione incendio, evacuazione, videosorveglianza, gestione automatica chiavi, dispositivi di sicurezza personale per Industrie, Banche, GDO, Retail e residenziale di pregio». Nel 2017 partiti 2 nuovi servizi: WMS (web monitoring service) ovvero il controllo remoto dei sistemi propri e di terzi e l'innovativa "Sorveglianza attiva", un nuovo modo per dare voce ed occhi al sistema di sicurezza. Novità assolute che stanno riscuotendo grande successo. Info: www.centrum.it - www.centrumhome.it ■



WMS (monitoraggio da remoto)



Francesco Bergamaschi

Qualità Cabell nella costruzione degli stampaggi

Dal progetto al prodotto... pensando al futuro. È lo slogan di **Cabell srl**, azienda di San Sisto di Poviglio (Reggio Emilia) specializzata nella costruzione di stampi e stampaggio materie plastiche conto terzi. Nata nel 1973 dall'idea di Alberto Bergamaschi, oggi è guidata dai figli Francesco (presidente), Michele e Claudio. Di recente è subentrata la terza generazione con Alberto. «Grazie all'esperienza acquisita negli anni, agli investimenti fatti in tecnologie avanzate e alle risorse umane - spiega il presidente - siamo in grado di soddisfare le esigenze dei clienti. Studiamo insieme tutte le fasi del prodotto cercando le soluzioni tecniche ed economiche migliori, privilegiando la qualità. Offriamo un servizio di personalizzazione degli articoli come verniciatura, cromatura e serigrafia». L'azienda ha 21 dipendenti, con un fatturato di 2,8 milioni. Nel 2016 è stata ulteriormente automatizzata la produzione a testimonianza dell'attenzione rivolta all'innovazione dei processi produttivi. Info: www.cabell.it ■

Oleodinamica Grande esperienza per la Mac Power

Trent'anni di esperienza fanno della **Mac Power** un'azienda leader nella progettazione, produzione e distribuzione di componentistica oleodinamica e pneumatica. Oltre 10.000 articoli sempre in magazzino, i prodotti Mac Power - sede a Spezzano di Fiorano (Modena) - trovano applicazione nell'automotive, movimento terra, navale, petrolchimico ed eolico. Titolare è Mauro Ravazzini: «Il nostro parco produttivo ha macchinari di ultima generazione, supportati da automazioni robotizzate che consentono lavorazioni ad elevati standard qualitativi, per diverse tipologie di materiali e per lotti basati». Mac Power garantisce controlli costanti sulle materie prime (di provenienza italiana), semilavorati e prodotti finiti, nel rispetto della certificazione ottenuta dall'ente tedesco TÜV (ISO 9001:2008). L'ufficio tecnico cura progettazione e sviluppo di articoli speciali a disegno. Altre peculiarità sono la tempestività nelle consegne e il rispetto delle specifiche di imballo. Info: www.macpower.it ■



Terminali a snodo e cuscinetti



Centro analisi materiali


TEC Eurolab, analisi per controllo industriale di ogni tipo di materiale

«Nella stessa settimana abbiamo effettuato la tomografia computerizzata della camera di combustione di un razzo spaziale Ariane e del Messia di Stradivari, il violino più importante al mondo». È orgoglioso il presidente Paolo Moscati nel parlare di **TEC Eurolab**, società specializzata nel controllo dei materiali per salvaguardare sicurezza e prestazioni. Di passi in avanti il gruppo ne ha fatti dalla fondazione, quando Moscati e Alberto Montagnani (il vicepresidente) avviarono la società con sede a Modena. Era il 1990: da allora TEC Eurolab ha sempre seguito l'evoluzione tecnologica dei materiali e delle relative applicazioni industriali. Il trasferimento a Campogalliano (Modena) avviene nel 1995: «I primi anni - racconta Moscati - sono serviti a pagare i debiti contratti». Per questo il successo attuale, testimoniato dai numeri (due stabilimenti di 2.500 mq, 70 collaboratori che diventeranno 75 a fine anno,

fatturato 2016 di 7,5 milioni con una previsione di crescita del 15%), è ancora più bello. Per restare all'avanguardia, l'azienda investe fortemente: dal 2013 a oggi ben 5 milioni in strumentazioni e formazione. Nel 2013 a completare il Cda sono poi arrivati il responsabile tecnico Andrea Scanavini e Silvia Bressan, la responsabile amministrazione e controllo di gestione. TEC Eurolab ha come punto di forza attrezzature di ultima generazione, proprio come la tomografia computerizzata: «Grazie a una scansione 3D è possibile verificare ogni dimensione e difetto interno all'oggetto analizzato. In poche ore il Cliente può validare il prodotto o procedere alla riprogettazione». TEC Eurolab fornisce anche analisi chimiche e metallurgiche, controlli non distruttivi e prove meccaniche per verificare se un materiale è conforme e come si comporterà in caso di sollecitazioni. Info: www.tec-eurolab.com ■

Qualità al top Idrolux Impianti è azienda leader

Nata nel 1994, è leader nella realizzazione di impianti elettrici e idro-termosanitari in ambito industriale e civile. **Idrolux Impianti Srl**, sede a Castelnuovo Rangone (Modena), ha assunto nel 2006 - grazie al crescente fatturato - l'attuale forma societaria. Tre i titolari: Stefano Menabue (presidente del Cda), Marco Damiani e Ivan Predieri. Flessibilità e assistenza i punti di forza, grazie alla capacità di ascoltare le richieste del cliente per trovare la migliore soluzione. «Operazione sartoriale - dicono i titolari - che ci contraddistingue, facendoci stringere col cliente un rapporto di fiducia e collaborazione. Diventiamo per le aziende non più un fornitore ma una risorsa aggiunta all'impresa e in ambito civile una squadra di esperti per tutti gli impianti». Con la collaborazione di periti, ingegneri e tecnici di vari settori, l'azienda realizza opere innovative e tecnologiche, con attenzione alle energie rinnovabili e al rispetto dell'ambiente. Info: www.idroluximpianti.it ■



DIRITTO DELL'ECONOMIA

In breve

MARCHI
C'è reato anche se il falso è grossolano



La detenzione per la vendita di prodotti a marchio contraffatto integra il delitto di cui all'articolo 474 del Codice penale (commercio di prodotti con segni falsi) anche se c'è contraffazione grossolana: la norma tutela non la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi. È un reato di pericolo, per il quale non occorre la realizzazione dell'inganno. Nemmeno ricorre l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere che gli acquirenti siano ingannati.

Corte di cassazione, sentenza 15 febbraio 2017, n. 7156

CONTRATTI BANCARI
Per l'arbitrato occorre una firma

La validità della clausola compromissoria in tema di arbitrato tra banca e consumatore è subordinata alla specifica negoziazione ed approvazione per iscritto. Se non è inserita in contratti contenenti condizioni generali predisposte dal professionista, essa va dichiarata nulla perché, per il DLgs 206/2005, articolo 33, comma 2, la deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria al di fuori di tali condizioni è vessatoria e contraria alla disciplina di protezione del consumatore.

Corte di cassazione, ordinanza 13 febbraio 2017, n. 3744

Riforma fallimentari. Con il via libera della Camera al Ddl

Cambia l'«allerta»: la parola agli esperti nominati alle Cdc

Stop all'Organismo di composizione delle crisi

Claudio Ceradini

■ Molte le novità apportate alle procedure di allerta, una delle principali novità del disegno di legge delega per le riforme della crisi di impresa e dell'insolvenza (a.c. 3671-bis) nel testo approvato alla Camera lo scorso 1° febbraio. Le modifiche hanno interessato protagonisti e percorso.

Il testo riformulato dell'articolo 4 - dopo aver precisato che sfuggono ai meccanismi di allerta le società quotate e le grandi imprese, così come qualificate dall'Unione europea con raccomandazione 2003/361/Ce, (più di 250 dipendenti e, alternativamente, fatturato ed attivo superiori a 50 e 43 milioni) - introduce la prima novità, rilevante quanto inaspettata nella misura in cui sconosciuta anche al testo licenziato dalla Commissione giustizia: viene destituito dal suo ruolo l'organo di composizione della crisi (di cui alla legge 3/2012) che avrebbe dovuto, dopo l'insuccesso della procedura d'allerta, incaricare un gestore della crisi che ne individuasse le misure risolutive e conciliasse la frattura con i creditori, selezionandolo tra gli iscritti a una sezione specializzata. La funzione centrale della procedura viene affidata a un diverso organismo, da costituirsi presso le Camere di commercio, cui è demandato l'onere di incaricare un collegio di esperti, nominati tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del medesimo disegno di legge.

Il collegio deve essere composto almeno da tre esperti, indicati uno dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente, uno dalla Camera di commercio stessa, e uno dalle associazioni di categoria.

Solo l'operatività potrà costituire valido banco di prova di questa impostazione, che appare molto più articolata di quanto il testo precedente prevedesse, e probabilmente meno idonea a tutelare il carattere di confidenzialità della procedura che l'articolo 4, comma 1, continuava a prevedere. Rimane immodificata anche la convinzione che, da qualunque

albo o sezione specializzata si peschi, sia fondamentale porre grande attenzione ai requisiti di chi vi accede, che non possono essere unicamente contabili e legali, ma anche e forse preliminarmente strategici ed economico-aziendali.

Per molti aspetti nuovo, nel testo licenziato dalla Camera, anche il meccanismo di innesco della procedura. Rimangono tre i soggetti titolari, debitore, organo di controllo e creditori qualificati, ma diversi sono i meccanismi e le circostanze. L'organo di controllo rimane destinatario dell'obbligo di informare gli amministratori - e in caso di loro inerzia il nuovo organismo - dell'appalesarsi dei sintomi di difficoltà, che nel nuovo testo, in sintonia con i criteri di ammissione alle misure premia-

I SINTOMI DI DIFFICOLTÀ

Sotto osservazione il rapporto tra mezzi propri e di terzi, l'indice di rotazione dei crediti e del magazzino e quello di liquidità



Procedura di allerta

● Le procedure di allerta sono uno strumento che ha l'obiettivo di far emergere, prima di ogni intervento dell'autorità giudiziaria, le difficoltà dell'impresa. La competenza a gestire tali procedure viene attribuita dal progetto di riforma a organismi non giudiziali, nell'ultima versione a uno da costituirsi presso la Camera di commercio cui è demandato l'onere di nominare un collegio di esperti. Riconoscere per tempo la sussistenza di una situazione di crisi o insolvenza è una condizione per poter attivare tentativi di soluzione

li (lettera h), vengono individuati nel rapporto tra mezzi propri e di terzi (cosiddetto di indebitamento), nell'indice di rotazione dei crediti e del magazzino, e nell'indice di liquidità.

A prescindere dal fatto che qualsiasi indicatore non può avere medesima efficacia segnaletica in settori diversi, momenti storici diversi, dimensioni d'impresa diverse, e che è pressoché impossibile individuarne di universalmente efficaci, ci si chiede se non fosse più opportuno lasciare che su questi aspetti fossero i principi tecnici a orientare l'operato di sindaci e revisori, che per la valutazione di continuità già devono affidarsi all'Isa Italia 570 (punto 16 e appendice 2, capoversi da I a III).

Novità anche per i creditori qualificati, che il nuovo testo qualifica come pubblici, tra cui agenzie delle Entrate, agenti della riscossione ed enti previdenziali, e che conservano l'obbligo di segnalazione, divenuto però più articolato. Il rilievo di un perdurante inadempimento, che possa qualificarsi rilevante in rapporto alla dimensione del contribuente, obbliga il creditore qualificato a segnalare la circostanza dapprima al debitore stesso, e solo successivamente, se egli non avesse nei tre mesi successivi sanato o concordato il rientro del proprio debito, attivato la procedura di allerta o infine richiesto l'ammissione ad una procedura concorsuale, agli organi di controllo ed al nuovo organismo.

Nuova anche la fase conclusiva della procedura. Nel precedente testo era prevista, in caso di insuccesso del gestore, la nomina ulteriore di professionista indipendente, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d) della Legge fallimentare, per l'accertamento dello stato di crisi. La soluzione non era apparsa felice, e anzi inutilmente onerosa. Il nuovo testo impone al collegio, all'esito del suo infruttuoso intervento, di attestare l'eventuale stato di insolvenza, e di darne comunicazione al pubblico ministero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Così le modifiche delle procedure di allerta

	Testo precedente	Testo nuovo
1	Attivazione della procedura di allerta a cura: 1) del debitore; 2) dell'organo di controllo; 3) di creditori qualificati che rilevano inadempimenti rilevanti e perduranti	Attivazione della procedura di allerta a cura: 1) del debitore; 2) dell'organo di controllo sulla base di prestabiliti indici patrimoniali e finanziari (lettera b); 3) di creditori qualificati pubblici che rilevano inadempimenti rilevanti e perduranti con riferimento alla dimensione del debitore
2	Intervento dell'organismo di composizione della crisi (articolo 15, legge 3/2012), convocazione del debitore e relativo organo di controllo, al fine di individuare le misure di recupero	Intervento dell'organismo presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
3	Designazione del gestore della crisi, indicato tra i componenti di sezione specializzata	Nomina di collegio di almeno tre esperti, indicati tra gli iscritti all'albo presso il ministero della Giustizia (articolo 2, comma 1, lettera o)
4	Convocazione del debitore e dell'organo di controllo	
5	Attivazione da parte del giudice, delle misure temporanee a protezione del patrimonio	Attivazione da parte della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente delle misure temporanee a protezione del patrimonio
6	Definizione, a cura del gestore, in periodo congruo e non superiore a sei mesi delle misure di risanamento e degli accordi con i creditori	
7	In caso di successo: • definizione stragiudiziale degli accordi, o utilizzo degli strumenti di composizione quali l'accordo di ristrutturazione del debito (articoli 182-bis / 182-septies, Legge fallimentare) che disciplinano i rapporti con i creditori o il piano attestato di risanamento (articolo 67, comma 3, lettera d)	In caso di insuccesso: • attestazione dello stato di insolvenza a cura del collegio di esperti; • comunicazione dell'attestazione al pubblico ministero, ai fini del relativo accertamento giudiziale
8	In caso di insuccesso: • convocazione del debitore a cura del presidente della competente sezione specializzata in materia di impresa; • incarico a professionista indipendente (requisiti ex articolo 67 Legge fallimentare) per l'accertamento dello stato di crisi; • pubblicazione su registro delle imprese	

Gli incentivi. I benefici anti-insolvenza

Niente sanzioni, restano i premi per l'«emersione»

Enrico Comparotto

■ Il disegno di legge delega per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza approda infine al Senato, dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati lo scorso 1° febbraio.

Tra le norme maggiormente incisive a seguito del dibattito parlamentare, va senz'altro annoverato l'articolo 4, comma 1, lettera h), che precisa le misure premiali in favore dell'imprenditore che abbia saputo attivarsi con tempestività per risolvere la crisi.

Il testo originario del ddl presentato alla Camera faceva infatti generico riferimento alla previsione di misure premiali, senza ulteriori specificazioni circa la tipologia o l'ambito di applicazione e, per converso, anticipava la simmetrica introduzione di misure sanzionatorie a carico dell'imprenditore che avesse ostacolato il processo di emersione della crisi, addirittura ipotizzando l'inaugurazione di un'ulteriore fattispecie di bancarotta semplice.

Nella versione approvata dalla Camera sparisce invece ogni riferimento a possibili provvedimenti sanzionatori, mentre vengono delineati in maniera più dettagliata i presupposti di attuazione delle misure premiali e la natura delle stesse. In particolare la norma si propone il non facile compito di oggettivizzare il requisito della tempestività e lo fa prospettando una serie di parametri che, in tesi, dovrebbero essere idonei a determinare il momento a partire dal quale l'imprenditore deve prendere atto della crisi e agire di conseguenza.

Precisa infatti l'articolo 4, comma 1, lettera h) che il requisito della tempestività potrà effettivamente ricorrere solo quando il debitore si sia utilmente attivato entro sei mesi dal verificarsi di conclamati sintomi di natura finanziaria della crisi incipiente, desumibili, in particolare, dall'indi-

ce di rotazione dei crediti o del magazzino, dall'indice di liquidità o dal rapporto tra mezzi propri dell'azienda e mezzi di terzi.

È indubbia l'opportunità di offrire oggettivi elementi di valutazione, cui possano far riferimento non solo l'imprenditore, ma altresì quei soggetti che, nel nuovo assetto, siano chiamati a cooperare al fine di favorire il tempestivo affiorare della crisi, e non è un caso che la lettera c) del medesimo articolo, disciplinando gli obblighi degli organi di controllo, faccia esplicito richiamo ai medesimi parametri. Tuttavia è perlo-

IL CASO

All'imprenditore che si attiva per scongiurare il fallimento saranno concesse attenuanti sulla punibilità per il reato di bancarotta semplice

no improbabile (vedi articolo a fianco) che qualsiasi indicatore possa manifestare capacità segnaletica sufficientemente generale.

Da un punto di vista sostanziale viene previsto che le misure premiali possano estrinsecarsi in non meglio precisati benefici patrimoniali ma, soprattutto, possano interessare la sfera della responsabilità personale dell'imprenditore.

La condotta virtuosa e reattiva dell'imprenditore potrà infatti esonerarlo dalla punibilità per il reato di bancarotta semplice e, quando il danno cagionato risulti di speciale tenuità, anche per i reati di bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito.

Potrà inoltre costituire un'attenuante ad effetto speciale per le altre ipotesi di reato (quando cioè ne ricorra il caso della particolare tenuità previsto dall'articolo 219, comma 3, Legge fallimentare), nonché una causa di congrua riduzione degli interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali dell'impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TV A CURA DI LUIGI PAINI

ArtBox

20.45 | **SKY ARTE**
Con Angela Vettese (nella foto)



DAN NON PERDERE

20.45 | **PREMIUM SPORT**
Calcio: Barcellona - PSG
Ritorno degli ottavi di finale di Champions; alla stessa ora anche Borussia Dortmund - Benfica (Premium Sport 2).

21.10 | RAI STORIA

Argo
Protagonista il coraggio: Valerio Massimo Manfredi racconta storie di donne e uomini con la schiena dritta.

ATTUALITÀ

20.55 | **NAT GEO**
La Terra ai raggi X
Com'è nata la Terra? E che cosa si nasconde nelle sue viscere? Meraviglie e segreti del "pianeta azzurro".

21.15 | FOCUS

Cleopatra: storia di una dea
L'incredibile vita di una protagonista dei libri di storia, diventata regina a soli 18 anni.

SPETTACOLO

21.15 | **SKY CINEMA 1**
Suffragette, di Sarah Gavron, con Helena Bonham Carter, Gran Bretagna 2015 (106'). Nella Londra del primo 900 donne senza paura lottano per i loro diritti.

21.15 | RETE 4

Braveheart - Cuore impavido, di Mel Gibson, con Mel Gibson, Usa 1995 (178'). Ancora diritti, questa volta del popolo scozzese. Epico.

RADIO 24

La giornata economico finanziaria

17.05 | **FOCUS ECONOMIA**
Sebastiano Barisoni (nella foto) con le voci dei protagonisti e le chiusure di borsa



Frequenze: **800-080408**
Per intervenire alle trasmissioni: **800-240024 SMS 349-2386666**
I Gr possono essere ascoltati anche su: **www.radio24.it**

6.15 | America 24

di Mario Platero
6.30 | 24 mattino - L'Italia si desta
di Alessandro Milan
7.00 | **Gr 24**
7.20 | **In primo piano**

8.15 | 24 mattino - Attenti a noi due
di Oscar Giannino e Alessandro Milan
9.05 | Mix 24
di Giovanni Minoli
9.05 | Dentro la notizia
9.30 | **Bolle e salamini**
10.05 | I gialli della storia
10.30 | Cuore e denari

8.15

24

mattino

TRUFFE ALLA UE

L'Ufficio antifrode della Ue ha chiuso le indagini su diversi europarlamentari che hanno danneggiato le casse del Parlamento Ue: comportamenti e utilizzo di fondi irregolari per i quali i deputati sono chiamati a risarcire. Alessandro Milan e Oscar Giannino ne parlano con Giovanni Kessler (nella foto) direttore dell'Ufficio antifrode dell'Unione Europea

di Nicoletta Carbone e Debora Rosciani

12.05 | Melog, cronache meridiane
di Gianluca Nicoletti
13.00 | Effetto giorno,
le notizie in 60 minuti
di Simone Spetta

13.45 | America 24

di Mario Platero

14.05 | Tutti convocati

di Carlo Genta e Pierluigi Pardo

15.30 | Il falco e il gabbiano

di Enrico Ruggeri

16.30 | L'essione di Oscar

di Oscar Giannino

17.05 | Focus economia

di Sebastiano Barisoni
18.30 | La zanzara
di Giuseppe Cruciani

20.55 | Smart city

di Maurizio Melis

21.00 | Effetto notte

le notizie in 60 minuti
di Roberta Giordano

22.05 | Focus economia R

23.05 | Mix 24 R

GR 24:

all'ora
STRADE IN DIRETTA: ai 15° e ai 45°
BORSE IN DIRETTA: alla mezz'ora

Informazione

Risparmio

Economia

Impresa

100 SECONDI

24 ORE

IN 100 SECONDI

"I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24ORE", il programma che parla dell'economia tanto quanto l'economia parla di te, per aiutarti a capire il mondo che fa parte del tuo quotidiano.

Dal lunedì al venerdì alle 9:00 e alle 17:00, seguilo su Radio 24 e RDS, o guarda online i video delle puntate su radio24.it e rds.it

RDS

Radio 24

Il Sole 24 ORE

Info su www.rds.it, www.radio24.it e www.ilssole24ore.com

IL TEMPO

www.ilssole24ore.com/meteo

Oggi

BBmeteo.com

★ ALBA E TRAMONTO: Milano ▲ 06:47 ▼ 18:20 | Roma ▲ 06:32 ▼ 18:08



Nord:
bel tempo prevalente, dal pomeriggio arrivo di velature a partire dall'arco alpino con addensamenti sui rilievi centrali. Temperature stabili, massime tra 14 e 17.

Centro e Sardegna:
ultime piogge sull'Abruzzo con neve oltre 800m ma in rapido miglioramento, altrove cieli tersi e ventilazione vivace da nord. Temperature massime stabili tra 12 e 17.

Sud e Sicilia:
avvio instabile con piogge e rovesci specie su Molise e Nord della Puglia, tendenza a miglioramento dal pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 11 e 14.

Domani

★ ALBA E TRAMONTO: Milano ▲ 06:45 ▼ 18:21 | Roma ▲ 06:30 ▼ 18:10



Nord:
bel tempo con sole prevalente, eccetto velature del cielo e qualche addensamento su Alpi di confine, specie altoatesine. Temperature in lieve aumento, massime tra 15 e 18.

Centro e Sardegna:
giornata di bel tempo su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni. Da segnalare solo lievi velature di passaggio. Temperature in lieve aumento, massime tra 13 e 19.

Sud e Sicilia:
bel tempo prevalente, salvo qualche annuvolamento in avvio di giornata. Ancora vivace ventilazione da nord. Temperature in aumento, massime tra 14 e 18.

Temperature

Italia	OGGI	DOMANI	Parigi	Stoccolma
Ancona	10 12	8 13	8 16	5 11 14
Bari	10 13	10 14	4 9	3 10
Bologna	4 14	3 17	3 11	6 13
Cagliari	9 17	6 19	7 16	6 16
Firenze	5 16	11 19	0 6	4 7
Genova	8 17	9 17	5 12	5 12
Milano	5 17	5 19	0 9	3 13
Napoli	9 17	9 18	7 21	7 19
Roma	12 14	13 15	11 24	12 25
Palermo	8 15	14 19	7 13	8 14
Torino	3 15	4 19	5 22	6 23
Venezia	4 14	5 15	0 4	0 4
Mosca	0 4	0 4	0 4	0 4
Hong Kong	15 22	15 21	15 22	15 21
Los Angeles	13 27	15 27	15 27	15 27
New Delhi	15 29	12 27	15 29	12 27
New York	4 16	2 13	4 16	2 13
Rio de Janeiro	22 25	22 31	22 25	22 31
Singapore	25 28	26 27	25 28	26 27
Tokyo	2 10	1 13	2 10	1 13
Debole	Debole	Debole	Debole	Debole
Moderato	Moderato	Moderato	Moderato	Moderato
Forti	Forti	Forti	Forti	Forti
Sole	Poco nuvoloso	Nuvoloso	Coperto	Pioggia
Nebbia	Calmo	Mosso	Agitato	

adv: BIANCA MONTELLA

photo: PAOLO RUTIGLIANO

Il classico e le sue follie.


CRIERI
VESTIAMO DIAMANTI

La follia più creativa è frutto dell'esperienza più rigorosa.
Da sempre ogni bracciale Tennis Crieri è un'autentica
rivoluzione in oro e diamanti.

customer service +39 0131 955944
www.crieri.com

